

CLVII.

TORNATA DEL 9 APRILE 1911

residenza del Presidente MANFREDI

e poi del Vice-presidente PATERNO

Sommario. — Congedo (pag. 4957) — Presentazione di una relazione (pag. 4958) — Prosegue la discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare » (N. 378) — Dopo osservazioni del senatore Mariotti Giovanni, relatore (pag. 4958) e del ministro della pubblica istruzione (pag. 4958), si approva il testo concordato dell'art. 22 (pag. 4958) — Osservazioni del senatore Tassi per chiarimenti intorno all'art. 22 (pag. 4959) a cui risponde il ministro (pag. 4959) — Si approva l'art. 23, emendato d'accordo tra il ministro e l'Ufficio centrale (pag. 4959) — Sull'art. 24 parlano i senatori Malvezzi (pag. 4960) e Mariotti G., relatore (pag. 4960); sul 25 i senatori Inghilleri (pag. 4961, 4965), Mazziotti (pag. 4964), Frascara (pag. 4965), Guala (pag. 4969), Cefaly (pag. 4969), Rattazzi (pag. 4973), Todaro (pag. 4974), Del Giudice (pag. 4974, 4975), Lucca, relatore (pag. 4975), Mariotti G., relatore (pag. 4262, 4970, 4973, 4974), i ministri del tesoro (pag. 4966) e dell'istruzione (pag. 4968) e il Presidente del Consiglio (pag. 4973, 4975) — L'art. 25, emendato dal Governo, è approvato (pag. 4976) — Parlano sull'art. 26 i senatori Zappi (pag. 4976, 4978), Tassi (pag. 4978), Mariotti G., relatore (pag. 4977, 4978) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 4978) — Senza osservazioni si approvano i successivi articoli fino al 38 (soppresso il 34) (pag. 4979) — L'art. 39, dopo osservazioni dei senatori Riberi (pag. 4981, 4983), Mazzoni (pag. 4981), Lucca, relatore (pag. 4983) e del ministro dell'istruzione pubblica (pag. 4983), è approvato con un emendamento proposto dall'Ufficio centrale (pag. 4983) — Si approvano gli articoli 40 e 41 — Sul 42 parlano i senatori Morandi (pag. 4984, 4985), Scialoja, relatore (pag. 4984); e senza discussione si approvano i successivi articoli fino al 46 (pag. 4985) — L'art. 47 è approvato con un emendamento; si approvano gli articoli da 48 a 51 (pag. 4986) — Sull'art. 52 parlano i senatori Perla (pag. 4987) e Scialoja, relatore (pag. 4990) — L'art. 52 è approvato, e senza discussione è approvato il 53 (pag. 4991) — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri della guerra, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Barbieri chiede un congedo di dieci giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

Presentazione di una relazione.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente ai diritti di stabilità e al licenziamento dei veterinari municipali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tommasini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare ». (N. 378).**

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge sull'istruzione elementare e popolare.

Come il Senato ricorda, ieri la discussione fu sospesa all'art. 22 per dar modo all'Ufficio centrale di mettersi d'accordo coll'onor. ministro per una nuova formula.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'Ufficio centrale, d'accordo coi rappresentanti del Governo, sarebbe venuto nella determinazione di ritornare all'art. 18, che corrisponde all'articolo 22 dell'Ufficio centrale, come è stato approvato dall'altra Camera. Considerando che attualmente le provincie forniscono i locali per il Consiglio scolastico, ma che essi non saranno sufficienti, lo Stato contribuisce con una quota fissa al maggior onere. L'articolo sarebbe così concepito: « La provincia continuerà a provvedere ai locali per il Consiglio, la Deputazione e l'ufficio scolastico provinciale, e lo Stato vi contribuirà con la somma annua di lire 1500 ».

Di più, per chiarire bene che le spese di arredamento spettano allo Stato, all'art. 23 si aggiunge che « lo stanziamento di 500 mila lire serve per provvedere alle spese di ufficio e di arredamento ».

Noi crediamo di aver trovata una soluzione conveniente. Pare all'Ufficio centrale che così si viene su per giù a consolidare la spesa che attualmente sostiene la provincia.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Con la formula adottata dalla Camera dei deputati, che ora si vorrebbe di nuovo introdurre nell'articolo, si verrebbe a stabilire che la provincia continuerà a provvedere alle spese che ha sostenute fino ad ora per il limitatissimo ufficio scolastico attuale; e, quindi, non vi si accennerebbe agli aumenti che saranno necessari nel nuovo ufficio scolastico di tanto più ampio e complesso. Noi dell'Ufficio centrale crederemmo più opportuno dire senz'altro « provvederà »; così si toglie ogni dubbio sull'obbligo che avrà la provincia di occuparsi anch'è degli uffici nuovi creati con questa legge; e non di limitarsi al solo provveditorato agli studi e al solo Consiglio scolastico, come sono formati attualmente. Dicendo « la provincia provvederà, pare a noi che si eviti ogni dubbio in proposito.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, e do lettura dell'articolo come deve essere emendato:

La provincia provvederà ai locali per il Consiglio, la Deputazione e l'ufficio scolastico provinciale, e lo Stato contribuirà alla spesa con la somma annua di lire 1500 per ciascuna provincia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 22 nel testo emendato.

Art. 22.

La provincia provvederà ai locali per il Consiglio, la Deputazione e l'ufficio scolastico provinciale, e lo Stato contribuirà alla spesa colla somma annua di lire 1500 per ciascuna provincia.

(Approvato).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Non ho chiesto di parlare per rientrare nella discussione dell'articolo testè approvato, ma solo per domandare al ministro se non ritenga opportuno di provvedere affinché gli ispettori scolastici, i quali risiedono nel capoluogo della provincia, abbiano il loro ufficio negli stessi locali provinciali dove hanno sede gli uffici del R. provveditore e degli impiegati dipendenti.

Nella mia provincia, Piacenza, l'ispettore scolastico deve provvedere per suo conto, destinandovi un locale del proprio appartamento privato, e so che questo avviene anche in altre provincie; il che mi pare, per molti rapporti, sconveniente.

Desidererei quindi che l'onor. ministro, riconoscendo che questo stato di cose deve assolutamente cessare, per riguardi molto facili a comprendere, vorrà darmi affidamento che d'ora innanzi si provvederà a che l'ispettore provinciale abbia sempre il proprio ufficio nei locali della provincia e accanto agli altri uffici scolastici.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'ispettore generalmente risiede col provveditore nei locali della prefettura, e mi maraviglio di sentire che a Piacenza si sia negato un locale all'ispettore scolastico.

D'altra parte, la legge dice che all'ufficio scolastico sono addetti un ispettore e un vice-ispettore; ed è naturale che essi dovranno risiedere nell'ufficio scolastico.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Ringrazio l'on. ministro di questo chiarimento; mi permetto però di assicurarla ancora che l'inconveniente da me lamentato si verifica non solo a Piacenza, ma anche in altri capoluoghi di provincia, come me ne può far fede il mio vicino senatore Levi-Civita. L'ispettore non ha, come dovrebbe effettivamente avere, l'ufficio proprio fuori della propria abitazione, ma deve nella intimità di questa ricevere quotidianamente maestri e maestre, con disagio della propria famiglia, se ne ha, con eccessiva confidenza per coloro che a lui debbono ricorrere come necessaria autorità.

Prevenga quindi sollecitamente, onorevole

ministro, e farà opera buona, della quale tutti le daranno lode.

PRESIDENTE. Passeremo ora all'art. 23 che leggo:

Art. 23.

A principiarsi dall'esercizio finanziario 1911 e 1912, è iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione il fondo di lire 500,000 da ripartirsi, per decreto Reale, fra i Consigli scolastici delle provincie del Regno per provvedere alle spese d'ufficio.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. D'accordo coll'Ufficio centrale, a questo art. 23, come è redatto, si proporrebbe di fare un'aggiunta; vale a dire dopo le parole: « alle spese di ufficio », aggiungere le altre: « e di arredamento ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'art. 23 con l'aggiunta proposta dall'on. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

Provvedimenti per gli edifici scolastici.

Art. 24.

Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre), degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o ad enti morali che provvedano a scuole elementari o giardini od asili d'infanzia la somma di lire 240,000,000 in 12 anni a far tempo dal 1° gennaio 1911.

La concessione sarà fatta nella somma di lire 20,000,000 all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La concessione ai comuni ed agli enti morali sarà garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti mo-

rali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni, quando la garanzia è costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.

MALVEZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MALVEZZI. Ho chiesto di parlare per una brevissima osservazione, anzi per una interrogazione. Domando a che cosa serva la parentesi che chiude le parole « banchi e cattedre ». Ciò vuol dire, forse, che nei prestiti ai comuni s'intende che essi non debbano provvedere ad altro arredamento degli edifici scolastici che quello dei banchi e delle cattedre? Mi sembra che l'art. 24, che stiamo esaminando, dovrebbe accordarsi meglio con l'art. 18 già votato, là dove parla di arredi scolastici, attrezzi ginnastici e materiale didattico. Inoltre, nei nuovi edifici dovrebbero introdursi anche tutti quei provvedimenti relativi all'igiene, che sono così utili anche per l'educazione dei giovanetti. Tanto è ciò vero, che il medico provinciale è chiamato dall'art. 13, già votato, a dare pareri in proposito. Dunque osservo: perchè specificare banchi e cattedre? Non sarebbe meglio togliere queste parole e lasciare l'articolo così... « all'arredamento principale relativo, degli edifici scolastici » ecc.?

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Nell'articolo 18 noi abbiamo richiamato e riconfermato l'obbligo, che i comuni hanno anche attualmente, di fornire i banchi, le cattedre e tutto l'arredamento delle scuole; e questa spesa ordinaria, obbligatoria, rimase sempre a carico dei comuni, così per gli edifici antichi, come per i nuovi; così per il mantenimento dei mobili già esistenti nelle scuole, come per il continuo rinnovamento e completamento del materiale scolastico, reso necessario dal continuo aumento della scolaresca.

Qui, invece, all'art. 24 si stabilisce il diritto del comune ad avere un prestito di favore per gli arredamenti degli edifici nuovi. Sicchè, mentre l'art. 18 impone un obbligo pel comune,

questo nuovo art. 24 viene a dare al comune stesso un grande vantaggio, quello cioè di concedergli di avere a mutuo la somma necessaria all'uopo dalla Cassa depositi e prestiti col solo obbligo del rimborso in 50 anni, senza nessun interesse.

L'articolo 18 adunque stabilisce, o, per dir meglio, conferma l'obbligo dei comuni di fare queste spese, l'art. 24 dà loro il mezzo di farle con pochissimo aggravio dei contribuenti; quindi mi pare che fra i due articoli non solo non vi sia alcuna contraddizione, ma che, anzi, si completino, molto opportunamente, l'uno col l'altro.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Ringrazio il senatore Mariotti di aver chiarito un dubbio che poteva sorgere in altri, com'è sorto in me.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 24 nel testo che è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Il servizio degli interessi delle somme mutate a norma dell'articolo precedente sarà assunto per intero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i comuni dovranno garantire il versamento alla Cassa di questa sola quota. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, saranno fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Sul residuo capitale al 31 dicembre 1911 dei mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici in base alle leggi 18 luglio 1878, n. 4460, 8 luglio 1888, n. 5516, e 19 luglio 1900, n. 260, ed ai saggi d'interesse del 5,50, 5,25, 5, 4,50 e 4,25 per cento, sarà ridotto l'interesse, a cominciare dal 1° gennaio 1911, al saggio del 4 per cento, fermo rimanendo il prestabilito periodo di ammortamento.

Il servizio degli interessi di questi prestiti e degli altri concessi per edifici scolastici, al

saggio normale del 4 per cento, a norma della legge 15 luglio 1900, n. 260, sarà dal 1° gennaio 1912, assunto per intero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica. Resteranno a carico dei bilanci comunali le sole quote di ammortamento le quali saranno costanti per il residuale periodo di ammortamento.

Le somme a carico dello Stato a titolo di interessi saranno esse pure suddivise in quote annue costanti.

INGHILLERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI. Io ho domandato la parola per richiamare l'attenzione del Senato sulla portata finanziaria di questa disposizione, e anche per mettere in rilievo una specie di anomalia, non direi legislativa, ma tale da costituire un precedente pericoloso. Siamo tutti d'accordo che la scuola è un grande elemento di progresso civile, e siamo anche tutti d'accordo che, se la scuola sarà educatrice, ciò che speriamo, diverrà un poderoso fattore di civiltà, e dobbiamo anche essere tutti d'accordo che la funzione della scuola, senza edifizî scolastici convenienti e che si adattino alle esigenze moderne dell'igiene, non si concepisce, e il contributo dello Stato per agevolare la costruzione di questi edifici scolastici parmi provvedimento opportunissimo. Però, vi è qualche cosa che richiede una spiegazione: che si pensi per l'avvenire, cioè che si abbia speciale considerazione a questi comuni, i quali non sono provvisti di scuole e che per particolari e favorevoli provvedimenti siano messi in condizione che la scuola funzioni in modo conveniente, parmi opera giusta e civile: ma io non comprendo come si possa anche con una disposizione tornare indietro e modificare i contratti già conclusi, già compiuti o già perfezionati, su cui non è civile tornare.

Ora, io vorrei fare una prima domanda. Questo articolo è stato concordato con il Governo? C'è stato proprio consenso da parte del Governo?

E tale domanda io faccio, perchè si fa retroagire questa disposizione anche a favore di comuni, i quali hanno già concluso mutui ed hanno fatto costruzioni di edifici scolastici.

Il motivo che si adduce nella relazione a

giustificazione di questa disposizione non mi convince, onorevole Mariotti...

MARIOTTI GIOVANNI. Non sono io solo: siamo in tre!

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ma lei, onorevole Mariotti, è il maggiore colpevole. (*ilarità*).

INGHILLERI. In sostanza il modo d'argomentare della relazione è questo. Voi, se non applicate questa disposizione di legge, darete un premio ai comuni i quali sono stati negligenti nell'adempimento di un elementare dovere, mentre quei comuni che sono stati diligenti non avranno le stesse agevolanze. Si premia la negligenza, si punisce la diligenza.

Ora, io dubito del vigore e della forza di questo argomento, perchè io credo che tutti i comuni i quali eran ben provvisti, eran abienti (le persone giuridiche sono come le persone fisiche e possono quindi anche essere abienti) potevano spendere, e hanno potuto concludere mutui e pagare gli interessi, godendo di tutti i benefici che la legge accorda.

I comuni poveri invece, ed io ne conosco di poverissimi che non sono in condizione di fare neppure la minima spesa per la costruzione di un edificio scolastico, non hanno potuto concludere questi mutui.

Ecco il motivo per cui viene in soccorso la legge attuale: essa viene in soccorso a questi poveri comuni ed applaudo alla legge. Ma non sono d'accordo coll'Ufficio centrale per quei comuni che hanno già concluso i contratti e che hanno già goduto i benefici della legge.

Ora, a questi comuni si vorrebbero applicare le nuove disposizioni, che riguardano soltanto i comuni che ancora non hanno costruito, e ciò non mi pare giusto.

Mi sia permesso di fare un esempio.

Abbiamo una legge importantissima, la legge sulle acque potabili, l'unica legge veramente provvida per l'igiene, legge la quale salverà il paese da ogni e qualunque possibile infezione di tifo. Questa legge autorizza la conclusione di mutui, dei quali il Governo pagherà gli interessi.

Ora, domando io, volete applicare questa legge anche a quei comuni che hanno già concluso mutui per la provvista di acque potabili? Non lo credo.

Voci. Sarebbe giusto!

INGHILLERI. Se il Governo lo farà, tanto meglio; ma allora lo Stato, se non è quello di Humboldt, è lo Stato dalle cento braccia!

Se ammettete questa teoria, allora io non fiato. Ad ogni modo a me non sembra che il provvedimento sia opportuno; esso sarebbe un pessimo precedente legislativo.

Ma, se volete ammettere questo pessimo precedente, armonizzate almeno la disposizione dell'art 27 con quella dell'art. 25.

L'art. 27 (non so se ho mal compreso) dice che per gli edifici scolastici dei comuni considerati dalla legge 15 luglio 1906, che, se non erro, è la legge del Mezzogiorno, si applicheranno, fino alla concorrenza di cento mila lire, le disposizioni della legge stessa e, per le somme eccedenti le cento mila lire, le disposizioni della presente legge.

Dunque questi poveri comuni che conclusero contratti fino a cento mila lire debbono pagare per l'avvenire come per il passato. Con l'articolo 25 invece si fa un'ammistia generale per tutti i comuni.

Ora, a me sembra che fra l'art. 27 e l'articolo 25 ci sia una certa sconcordanza, una certa antinomia. Se così fosse, bisognerebbe trovar modo di coordinare queste due disposizioni.

Io domando al Governo: questo articolo è stato concordato? Se esso è stato concordato, io lo voto con piena coscienza.

In secondo luogo: se questo articolo è stato concordato col Governo, il Governo è disposto anche nell'avvenire a dare questa amnistia generale ai comuni? Lo dica francamente affinché noi sappiamo quello che facciamo.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. L'onorevole Inghilleri mi ha invitato a nozze, ed io di ciò lo ringrazio vivamente; egli ha invitato me e l'Ufficio centrale ad estendere agli edifici scolastici, costrutti in base alla legge del 15 luglio 1906, quei provvedimenti di favore, che noi, nell'articolo 25, abbiamo proposti per gli edifici scolastici, costrutti in esecuzione delle leggi del 18 luglio 1878, dell' 8 luglio 1888 e del 19 luglio 1905.

Dell'invito lo ringrazio, non solo a nome mio, ma anche a nome dei colleghi dell'Ufficio centrale.

Dovrò spiegare, fra breve, perchè l'Ufficio centrale non ha potuto fare, fin da prima, la stessa proposta per tutte e due le diverse categorie di edifici scolastici. Ma sarà bene che procediamo in ordine.

Prima di tutto l'onor. Inghilleri ha accusato i tre relatori, citando me anche in rappresentanza degli altri, di aver voluto dare retroattività ad una legge; ciò che costituirebbe una offesa ai saggi canoni della giurisprudenza.

Non so se qui si possa parlare di retroattività; ma se, davvero, se ne può parlare, la colpa, onor. Inghilleri, non è tanto dell'Ufficio centrale quanto del Governo, che ci ha dato, lui per il primo, il malo esempio. Fu infatti il Governo che in questo articolo propose di intaccare gli antichi contratti di mutuo, a cui accennò con tanto doveroso rispetto l'onorevole Inghilleri.

I comuni, dal 1878 ad oggi, hanno contratto con la Cassa depositi e prestiti una quantità di mutui, circa 1300, per poter erigere altrettanti nuovi edifici scolastici; di mano in mano hanno pattuito con la Cassa un interesse, che era vario secondo il variare degli anni; poichè, come l'onorevole Inghilleri ben sa, la Cassa depositi e prestiti ogni anno, negli ultimi giorni di dicembre, fissa l'interesse dei depositi e dei mutui per l'anno successivo. Così avvenne che in questi contratti, che oggi l'onor. Inghilleri vorrebbe rispettati come sacri, i comuni più diligenti, desiderosi di avere scuole salubri, hanno stabilito mutui in ragione del saggio che era in corso in quei giorni. Alcuni hanno contratto prestiti in ragione del tasso del 5.50 per cento, altri del 5 per cento, altri del 4.50 per cento, altri del 4.25; gli ultimi, quelli dal 1° gennaio 1907 ad oggi, al tasso del 4 per cento.

Il Ministero nel presentare il suo disegno di legge ha adottato una disposizione retroattiva, come direbbe ora il collega Inghilleri, ed ha detto: « Io applico il tasso mite di oggi, cioè il 4 per cento, a tutti i comuni che hanno contratto mutui per erigere edifici scolastici; stabilisco così una disposizione nuova a favore di tutti quei comuni che hanno già contratto mutui a tassi di interesse molto elevati, e che dovrebbero rimanere intangibili fino alla completa estinzione del mutuo ».

Le ragioni di questa offesa, chiamiamola così, ai canoni della non retroattività è detta

molto bene nella relazione ministeriale: « La esenzione del carico degl'interessi - essa afferma - non poteva, come ben si comprende, riferirsi che ai mutui che sarebbero conclusi nell'avvenire, dal 30 giugno 1910 in poi; ragioni di equità però consigliano qualche nuova larghezza anche per i mutui già conclusi ed in via di estinzione, onde pur lasciando immutato il piano di ammortamento per ciascuno di essi, il Governo vi propone che, per il capitale residuo di essi, si accordi una riduzione proporzionale sull'interesse fissato ».

Ecco dunque offeso dal progetto ministeriale, non da noi, questo canone della non retroattività. Noi dell'Ufficio centrale ci siamo chiesti: Ma come? Si tolgono dai vecchi scaffali della Cassa depositi e prestiti le delegazioni rilasciate dai comuni venti o trent'anni addietro, e da queste si cancellano ogni anno alcune lire, talvolta solo alcuni centesimi, che costituiscono la differenza tra l'interesse attuale del 4 per cento e l'interesse antico del 4.25 del 4 e mezzo, del 5, del 5 e mezzo per cento; e intanto che si traggono dagli scaffali quelle polverose delegazioni, non si applica ad esse una nuova generosa disposizione, oggi sancita a favore dei comuni più refrattari al progresso, dei comuni più neglimenti, più incuranti della loro scuola? Noi avremmo compreso che queste delegazioni, che furono rilasciate in base a vecchi contratti, venissero rispettate e lasciate intatte, per quel rispetto che si deve sempre ad un contratto, quando sia stato stabilito in buona fede tra le parti, in qualunque tempo; ma una volta che voi questo contratto l'infrangete, perchè « ragioni di equità » v'impongono di non esigere più interessi del 5 e mezzo per cento, vediamo se non sia il caso di completare l'opera, facendo cosa veramente equa e saggia.

Retroattività della legge! Ma no, onorevole Inghilleri, oggi noi facciamo una provvida legge con cui diciamo: dal 1° gennaio del 1912 i mutui per gli edifici scolastici saranno forniti ai comuni col solo ammortamento; agli interessi provvederà lo Stato. Ma chi proibisce che lo Stato provveda così per i nuovi edifici ancora da farsi, come per gli antichi già costruiti? Dal 1° gennaio dell'anno prossimo rimane stabilito, e sarà scritto nella legge, che il Governo riconosce essere così alto l'interesse della nazione nella costruzione degli edifici

scolastici che per i prestiti necessari a queste opere, lo Stato provvede a tutti gl'interessi. Nessuna retroattività, adunque: la retroattività ci sarebbe stata, se noi avessimo voluto restituire ai comuni gli interessi che hanno già pagato. Ma noi non diciamo che si debba restituire nulla ai comuni; non ai comuni ricchi, come ella li chiama, onor. Inghilleri, ma ai comuni diligenti, ai comuni amanti delle loro scuole, poveri anch'essi come tutti gli altri, perchè di comuni ricchi, mi scusi l'onorevole ministro del tesoro, in Italia ve ne furono forse un tempo, oggi certamente non ve ne sono più.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Nemmeno Parma? (*Si ride*).

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Nemmeno Parma. Se alcuni hanno fatto edifici scolastici è perchè essi, non ricchi, hanno sentito il dovere di sobbarcarsi ad altri sacrifici, pur di dare alla scuola un edificio degno della missione che essa deve compiere. Ma, del resto, sono certo che molti comuni, i quali hanno provveduto a teatri, a passeggiate e ad altre opere di lusso, non hanno pensato, poi, come pure dovevano, ai loro edifici scolastici. A questi comuni, che hanno già largamente provveduto ai teatri monumentali, alle grandi passeggiate, e ad altre cose belle, ma non indispensabili, e che domani saranno obbligati a costruire gli edifici scolastici (perchè altrimenti, se non costretti, non li costruirebbero), a questi comuni voi darete i denari senza alcun interesse; ai poveri comuni, che hanno lasciato da parte i teatri e le altre spese di lusso e che hanno costruito sani e decorosi edifici scolastici, farete ancora pagare gli interessi.

E questi comuni, onorevoli Inghilleri, gli interessi li hanno pagati finora puntualmente, e senza dolersene; perchè la legge è uguale per tutti ed essi sono avvezzi a rispettarla; ma quando questi poveri comuni, domani, dovranno continuare a pagare gli interessi, mentre vedranno che altri comuni più neglimenti e meno amanti della scuola non pagheranno affatto, essi finiranno per persuadersi che nel Regno d'Italia è molto meglio non fare mai niente di bene, perchè a chi lavora per il bene degli amministrati si danno delle punizioni, e a chi nulla fa si danno premi (*Vive approvazioni*).

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. A me sembra che questo articolo non sia abbastanza felice nella sua dizione. In esso si legge: « Sul residuo capitale al 31 dicembre 1911 dei mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici in base alle leggi 18 luglio 1878, n. 4460, 8 luglio 1888, n. 5516, e 19 luglio 1900, n. 260, ed ai saggi d'interesse del 5.50, 5.25, 5, 4.50 e 4.25 per cento, sarà ridotto l'interesse, a cominciare dal 1° gennaio 1911, al saggio del 4 per cento ».

Mi pare che la formula adoperata sia tutt'altro che chiara.

Un'altra osservazione anche di mera forma.

Col capoverso, che ho ora letto, noi riduciamo la misura dell'interesse al 4 per cento, e col comma successivo mettiamo a carico dello Stato il pagamento totale di questo interesse. Ora, quale necessità vi è di ridurre tale interesse, quando noi esoneriamo completamente i comuni da ogni obbligo di corrisponderlo? Forse dovrà dirsi così per i rapporti fra lo Stato, che assume quell'obbligo, e la Cassa depositi e prestiti che fa i mutui. Ad ogni modo, l'Ufficio centrale e l'onor. ministro potranno stabilire chiaramente l'interpretazione di questo articolo.

L'onor. Inghilleri ha mosso poi questione, sulla quale ha già risposto il relatore dell'Ufficio centrale, circa l'applicazione dei benefici di questa legge ai mutui contratti antecedentemente. Egli ha detto: In questo modo diamo virtù retroattiva alla legge. Ciò è perfettamente vero. Noi applichiamo i benefici della legge ai mutui contratti anteriormente.

A me sembra che questo provvedimento corrisponda a dettami di scrupolosa equità. Una volta che per i nuovi mutui per costruzione di edifici scolastici togliamo interamente ai comuni l'obbligo dell'interesse, con quanta equità si potrebbe mantenere a carico dei comuni che precedentemente hanno contratto per la stessa causa mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, un onere così grave? Facendo diversamente resterebbe una ingiusta ed iniqua disparità di trattamento fra i comuni; alcuni non corrisponderebbero più alcun interesse, gli altri invece dovrebbero continuare a versarlo ed in una cifra spesso onerosa e grave per le condizioni dei loro bilanci. È una disposizione

retroattiva certamente, ma benefica per i comuni, e non saranno essi, come benissimo ha detto l'onor. Inghilleri, che vorranno dolersi di tale provvedimento.

Ma l'onor. Inghilleri ha accennato anche ad un altro argomento di maggiore importanza, su cui il Senato vorrà permettermi di intratterlo brevemente.

La legge attuale pone a carico dello Stato l'onere degli interessi per i mutui avvenire, di modo che i comuni stessi dovranno provvedere soltanto per l'ammortamento del debito. Nella legge per il Mezzogiorno alla quale ha accennato l'onor. Inghilleri, il beneficio è regolato in modo differente. L'art. 59 della legge 15 luglio 1906 concede ai comuni il concorso del terzo della spesa, cioè nel capitale, e riduce poi l'interesse ad una misura minore.

Io desidererei che il beneficio della legge attuale, cioè l'esonero degli interessi, fosse esteso anche ai comuni contemplati dalla legge del 1906, come ha accennato l'onor. Inghilleri. E mi pare che tale estensione non possa arrecare un grave onere alla finanza. La legge, è vero, stanziava per gli edifici scolastici una somma rilevante, cioè 240 milioni ripartita in venti anni, e quindi una spesa di 12 milioni all'anno. Però anche senza essere profeta, nè figlio di profeta come mi suggerisce un collega (*si ride*), è facile il prevedere che una buona parte di questa somma non sarà erogata.

Le leggi precedenti per facilitare ai comuni la costruzione di edifici scolastici hanno avuto risultati molto modesti. Ciò consta dalla stessa relazione, con cui l'onor. Daneo accompagna il disegno di legge. A pag. 33 di quella relazione si dice: « Quando si consideri che in 12 anni si accordarono complessivamente mutui per poco più di diciotto milioni, distribuiti fra 411 comuni, la conclusione è presto fatta, la legge era impotente. Ma sarà potente per l'avvenire, perchè diamo ora un beneficio maggiore ».

Onorevole ministro, molti comuni, con tutto il loro buon volere, non potranno avvalersi dei benefici dati da questa legge per la costruzione di edifici scolastici, perchè non hanno disponibile una quota della sovrimposta, per poterla delegare a beneficio della Cassa dei depositi e prestiti.

Ed è questa proprio la ragione, per cui molti comuni non hanno profittato dei benefici delle

leggi precedenti. Ciò è tanto vero che il disegno di legge, che verrà tra breve in discussione, sulla conduttura delle acque potabili, ha autorizzato i comuni, per queste opere, ad eccedere anche la misura della sovrimposta.

Io non propongo certamente questo, perchè non desidero l'aumento delle imposte, specialmente sui terreni, essendo già le popolazioni rurali in condizioni anche troppo aggravate. Ma poichè moltissimi comuni si trovano nella impossibilità di garantire la sovrimposta, sarebbe bene che noi, per non rendere illusorie le concessioni fatte, concedessimo qualche altro beneficio ai comuni contemplati dalla legge sul Mezzogiorno, esonerandoli dagli interessi dei mutui che potranno contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti. Una gran parte dei venti milioni annui, che ora si stanziavano, non verrà certamente spesa e finiranno in definitiva dopo il passaggio agli esercizi successivi con l'andare in economia, come è avvenuto per le leggi precedenti.

L'onor. ministro, aderendo a questa concessione, che io ho formulata in un ordine del giorno, non apporterebbe alcun grave onere a carico dell'erario, e faciliterebbe davvero ai comuni la costruzione di edifici scolastici che diversamente non avrebbero la possibilità di fare.

INGHILLERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI. Ho domandato la parola, più che per altro, per fatto personale, giacchè l'amico mio senatore Mariotti Giovanni ha più volte ripetuto la parola retroattività per potere poi con fine ironia adoperarsi a infiacchire gli argomenti da me addotti a sostegno della mia tesi.

I miei, cattivi o buoni che fossero, ho cercato il più che mi è stato possibile di metterli in rilievo.

Il senatore Mariotti Giovanni ha parlato di retroattività. E chi è che può negare che anche questo possa farsi dal legislatore?

Se adoperai la parola retroattività, fu nel senso non di negare al legislatore questa potestà, specialmente trattandosi di leggi riguardanti interessi generali, ma io intendevo parlare del favore che s'intendeva di applicare retroattivamente a contratti già conclusi o anche a contratti già compiuti.

Io dicevo: potete farlo, ma questo costituirà un precedente pericoloso che domani si potrà invocare a ogni piè sospinto per molte altre leggi; e ne ho citato una che è quella dell'acqua potabile. Io non mi sentirei proprio di votare domani, se venisse davanti a noi, la legge delle acque potabili nel senso di non far pagare più alcun interesse per i contratti già conclusi senza sapere le conseguenze che questo provvedimento potrebbe avere.

Ecco quale era il mio concetto. Non parliamo di retroattività nel senso in cui ne ha parlato il senatore Mariotti, parliamo piuttosto di un precedente non buono che si vorrebbe introdurre e che potrebbe riuscire assai pericoloso non solo nei rapporti della finanza italiana, ma anche in rapporto al Governo, che difficilmente s'indurrebbe in futuro a proporre benevoli provvedimenti che il Parlamento poi farebbe retroagire.

Io ho molta devozione per tutti i componenti dell'Ufficio centrale e molto rispetto per la sapienza amministrativa e per la dottrina giuridica di essi ma li prego di non farmi dire quello che io non ho detto.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. È generale il consenso su la necessità di provvedere alla riforma dei tributi locali, per alleviare il carico delle provincie e dei comuni. Tutti sappiamo in quali strettezze versino questi enti, che sono parte principalissima della compagine dello Stato; ed io non posso che augurarmi che il ministro del tesoro, seguendo l'esempio lodevolissimo del ministro dell'istruzione pubblica, riprenda in esame quel disegno di legge sulla riforma dei tributi locali, che era stato presentato dal Ministero Sonnino e che raccolse il favore di moltissimi Consigli provinciali e comunali.

Ma, mentre faccio voti perchè si venga alla riforma dei tributi locali, per migliorare le condizioni delle provincie e dei comuni, non posso accogliere con favore le proposte fatte sia dal Ministero, sia dall'Ufficio centrale, con gli ultimi capoversi di questo articolo.

Io sono forse più radicale del senatore Inghilleri. Egli, con la competenza che gli è da tutti riconosciuta, ha svolto la tesi importantissima della necessità di non rendere retroattiva la legge e di non creare pericolosi prece-

denti, accettando tuttavia la riduzione degli interessi proposta dal Ministero. A me pare che non sia il caso nè di ridurre gli interessi, nè tanto meno di condonarli interamente.

Non si può fare appello a criteri di equità, nè l'equità potrebbe raggiungerla.

Molti comuni hanno fatto i mutui per costruire gli edifici scolastici con Istituti diversi pubblici o privati e non con la Cassa depositi e prestiti, perchè per trattare con questa era necessario di avere progetti approvati dal Ministero e quindi un'infinità di pratiche burocratiche e maggiori esigenze. Quei comuni, che pagano ancora le quote di ammortamento e interesse, continuerebbero a pagarle e non avrebbero alcun vantaggio. Del pari nessun vantaggio avrebbero quei comuni che contrassero ed estinsero già i mutui con la Cassa depositi e prestiti sia con altri enti.

Dunque, anche se si approvassero le proposte del Ministero e dell'Ufficio centrale, vi sarebbero pur sempre dei comuni privi di ogni beneficio.

Ma, si dice, i comuni che fecero i mutui con la Cassa depositi e prestiti, sono i più diligenti, sono quelli che si sono dimostrati più amanti del progresso della istruzione pubblica, ed ora essi verrebbero in certo modo puniti della loro diligenza; perchè ad altri, che furono meno premurosi, con questa legge si concede un trattamento di favore. Ma questo non è esatto: lo Stato non intende favorire i neghittosi; lo Stato ha riconosciuto la necessità di venire in aiuto a quei comuni che non hanno ancora potuto assolvere il loro debito per la istruzione, a quei comuni che per varie circostanze non hanno ancora provveduto alla costruzione degli edifici scolastici. E perchè si riconosce necessario di aiutare alcuni enti, si dovrà estendere l'aiuto anche a quelli che hanno dimostrato di poter fare da sè, che hanno regolari contratti in corso di esecuzione e ne soddisfano, come fecero fino ad oggi, le condizioni, senza risentirne alcun soverchio aggravio?

Non si può fare una questione di equità, in circostanze così speciali e diverse fra loro. Il Parlamento deve fare le leggi ispirandosi a criteri generali di amministrazione e di giustizia, e deve dare il suo aiuto là dove esso è necessario, senza inutili larghezze. Noi siamo chiamati ad amministrare il denaro del pubblico,

che costa sacrifici enormi ai contribuenti, perchè le tasse sono ad un livello quasi insuperabile, e non possiamo concedere favori non necessari e non richiesti.

Sono perciò contrario ai tre ultimi capoversi dell'art. 25 e alle disposizioni proposte in aggiunta all'art. 27.

Aggiungerò un'altra ragione d'indole pratica.

Per accordare gli sgravi proposti occorrerebbe riprendere in esame qualche migliaio di pratiche relative a mutui in corso, e fare per ciascuna di esse lunghi calcoli allo scopo di determinare le somme da accreditarsi ai singoli comuni. Questi intanto per qualche semestre continuerebbero a pagare le quote come prima, salvo a percepire in seguito il rimborso della differenza pagata in più. Vedete quale complicazione di conteggi e di scritturazioni!

Molti comuni, e specialmente i piccoli, avrebbero in definitiva rimborsi o esoneri di somme piccolissime. Credete voi che da queste operazioni risentirebbero vantaggio i contribuenti? No certamente, perchè le 100 o 200 lire, che qualche piccolo comune percepirebbe, sarebbero facilmente assorbite da aumenti di spese anche non necessarie, aumenti favoriti appunto dall'inaspettato nuovo introito.

Ben diverso sarebbe il risultato, se si procedesse ad una vera riforma dei tributi locali, che imponesse ai comuni una regolare revisione dei bilanci sotto la vigilanza dell'autorità tutoria. In questo caso il mutamento sarebbe serio e ragionato, senza inutili dispersioni.

Per queste ragioni credo che si debbano respingere gli ultimi tre capoversi dell'articolo. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ascoltando alcuni oratori, mi è sorto il dubbio se oggi si discutesse la legge sui tributi locali o la riforma della scuola, perchè pare s'intenda togliere questa occasione per proporre sgravi ai comuni. Questo che noi discutiamo, non è un disegno di legge fatto per sgravare i comuni, ma per migliorare l'ordinamento dell'istruzione elementare e mettere i comuni in condizione di costruire la casa per la scuola.

Del resto, l'Ufficio centrale, dove seggono

fervidi e tenaci assertori dei comuni, ma anche autorevoli componenti della Commissione di finanze, ai quali ultimi specialmente dovrò tra poco rivolgermi, mentre vuole assicurare con la sua proposta la perequazione dei benefici, non riesce a conseguire questo scopo. Infatti sarebbero esclusi comuni più solleciti, quelli cioè che costruirono gli edifici scolastici nel 1880 e 1881, i quali hanno già estinto i loro mutui.

Così l'Ufficio centrale, che vuol premiare i solleciti, punisce « i più solleciti ». Parimenti non riceverebbero alcun beneficio i comuni che abbiano provveduto alla spesa per la costruzione di edifici scolastici, coi mezzi normali del bilancio o con prestiti fatti a condizioni onerose da privati o da istituti di credito ordinari.

Di più anche i comuni, che, secondo la proposta dell'Ufficio centrale, verrebbero ad avvantaggiarsi di queste facilitazioni, sarebbero diversamente trattati, perchè i comuni che hanno contratto prestiti in questi ultimi anni avrebbero un vantaggio quasi completo, mentre quelli i quali hanno contratto i prestiti venticinque o ventisei anni or sono avrebbero un beneficio minimo. Quindi neanche questo scopo di alta equità, a cui è ispirata la proposta dell'Ufficio centrale, verrebbe ad essere raggiunto.

Ma poi, come dicevo poc' anzi, io mi rivolgo principalmente agli autorevoli componenti la Commissione di finanze, ai senatori Scialoja, Rattazzi, Dini, Mariotti Giovanni.

Il carico che viene da questa disposizione è già di per se stesso gravissimo. Nella relazione dell'Ufficio centrale è detto che l'onere si aggirerebbe intorno alle 500 mila lire nelle prime annate e andrebbe man mano decrescendo fino a lire 25 mila nel 1946.

Ma questa lieve annualità è unica in tutto il lungo periodo. L'onere infatti sarebbe precisamente il seguente: un carico di circa mezzo milione nel prossimo decennio; una somma decrescente da 475,000 a 353,000 lire nel successivo ventennio; e nell'ultimo sessennio, salvo appunto l'anno 1946, in cui l'onere è di sole 25,000 lire, l'aggravio oscillerebbe tra un massimo di 310,000 ed un minimo di 136,000 lire. Quindi, come vede il Senato, trattasi di un onere gravissimo; senza notare che di questo beneficio si gioverebbero grossi comuni che se non

si trovano in istato di letizia finanziaria, hanno però i loro bilanci, a confronto dei piccoli comuni, in migliori condizioni.

Per esempio, ho fatto un calcolo per soli 22 comuni. C'è un comune che ha ottenuto parecchi prestiti per lire 1,495,000; un altro comune per 838,000 lire; un altro ancora per lire 785,000. In poche parole, soli 22 comuni, considerati complessivamente, hanno contratto prestiti per una somma di circa 12 milioni.

Quindi verrebbero ad avvantaggiarsi grossi comuni a danno della finanza dello Stato, la quale per effetto della riforma della scuola elementare sosterrà un maggior onere di circa 44 milioni all'anno.

Ad ogni modo, in questa materia credo che non si possa prescindere da ciò che autorevolmente il senatore Inghilleri sosteneva. Qui si va a stabilire l'effetto retroattivo alla legge. Quella della diminuzione del saggio degli interessi non è ormai in sostanza che l'applicazione di un principio riconosciuto da tutti, di un *ius receptum*. La conversione per la diminuzione del valore del denaro è diventata tradizionale nelle nostre leggi. Se guardiamo ai precedenti, troviamo che il legislatore non consentì di applicare disposizioni di favore a fatti già compiuti.

Per esempio, nel 1903, con una legge del luglio, si stabilì un sussidio dello Stato del 50 per cento nella spesa di costruzione delle strade di accesso alle stazioni. In quel periodo erano già in corso di costruzione altre strade di accesso alle stazioni, che avevano ottenuto dallo Stato il sussidio del solo 25 per cento. Ebbene nessuno pensò mai di applicare alle strade già in corso di costruzione, e tanto meno a quelle più o meno remotamente costruite, le disposizioni della nuova legge.

Così la legge del 15 luglio 1906 per il Mezzogiorno stabilì per tutte le provincie del Regno che lo Stato contribuisca in ragione di quattro sestimi alle spese per la costruzione di strade, che debbano togliere i comuni dall'isolamento. Ebbene anche in quel caso il legislatore si guardò dall'accordare questo beneficio alle strade che erano state costruite o si trovavano in corso di costruzione.

Ma non c'è bisogno di risalire a tempi lontani: posso riferirmi ad esempi recenti.

Se ben ricordo, fu appunto su proposta del-

l'onor. Mariotti Giovanni che, due mesi or sono, a proposito del disegno di legge sulle stazioni municipali di disinfezione, fu approvata una disposizione analoga a quella che oggi si discute. Ma allora l'onor. Mariotti non pensò di estendere quella disposizione a mutui precedentemente contratti per stazioni municipali di disinfezione.

Ma c'è ancora di più. L'Ufficio centrale, che ha per suo degno presidente l'on. Mariotti Giovanni e ha esaminato il disegno di legge contenente agevolanze ai comuni per la provvista di acque potabili, avendo trovato una disposizione per i mutui identica a quella contenuta nel disegno di legge che oggi si discute, perchè non propose di applicarla ai mutui già contratti per acquedotti? Eppure è la stessa cosa. A parte il principio della non retroattività della legge, l'Ufficio centrale se ne sarà astenuto, io suppongo, per una grave ragione finanziaria, perchè facendo diversamente si imporrebbe un forte onere al bilancio dello Stato.

All'on. senatore Mazziotti dirò che, per quanto riguarda la forma del capoverso dell'art. 25, si tratta di una locuzione corrispondente a quelle che in casi simili sono state usate; onde non vi può essere dubbio sull'interpretazione. Circa l'aggiunta che egli vorrebbe introdurre all'articolo 25 e che è così concepita: « il beneficio di cui al primo comma di questo articolo è esteso ai prestiti dei comuni compresi nella legge 15 luglio 1906 per il Mezzogiorno », io mi permetto di fargli presente che, secondo la legge del 15 luglio 1906 i comuni debbono sottostare a due terzi della spesa, e per i mutui che debbono contrarre pagano un interesse dell'uno o dell'uno e mezzo per cento, il che importa che per 100 mila lire pagano, rispettivamente, un'annualità di 1694 o 1893 lire.

Invece, secondo la presente legge, il carico del comune sarebbe di 2000 lire per ogni centomila di mutuo. Dunque sotto questo rispetto la legge del Mezzogiorno è più favorevole. Perciò si è detto all'art. 22 che vale la legge del Mezzogiorno per i mutui fino a lire centomila, e la presente per i mutui di somme maggiori.

Non mi sembra quindi sia il caso di aggiungere altri vantaggi, perchè questa legge è ancora più benefica di quella del 1906, e francamente non si potrebbe chiedere di più.

E torno alla disposizione che adesso si discute e per la quale rivolgo le più vive grazie all'onorevole senatore Inghilleri e all'onorevole senatore Frascara, che sono venuti in aiuto del Governo per un interesse di così grande importanza. In nome della coerenza di un principio ormai acquisito alla nostra legislazione, e in nome di un alto interesse di finanza che nel Senato ha trovato sempre una vigile e austera salvaguardia, io pregherei il Senato di non accogliere una disposizione che per se stessa e per le immancabili ripercussioni assume un carattere di gravità eccezionale.

A questa legge è toccata la fortuna della sapiente collaborazione dell'Ufficio centrale e di una grande solidarietà fra l'Ufficio medesimo e il mio collega dell'istruzione. Ora io, a nome del Governo, faccio voti che si giunga all'approvazione definitiva anche sotto gli auspici di una piena concordia finanziaria. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Debbo dare un chiarimento al Senato, a proposito di una ipotesi fatta dall'onor. senatore Mazziotti. Egli ritiene che una parte della somma di 240 milioni destinata alla costruzione di nuovi edifici scolastici andrà in economia. Quindi prevede un margine per beneficiare i comuni che hanno costruito per il passato.

Onor. senatore Mazziotti, questa ipotesi non ha base. Al Ministero della pubblica istruzione sono pervenute valanghe di domande per nuove costruzioni di edifici scolastici. I comuni che attendono l'approvazione di questa legge sono assai numerosi. Le domande pervenute al Ministero della pubblica istruzione in questi mesi importano una cifra di circa 60 milioni. Onde io ritengo che, prima ancora che siano finiti i 12 anni, il Parlamento sentirà il dovere di aggiungere a questi 240 milioni altre somme.

Quindi, nell'interesse anche della scuola, io non potrei accettare che la somma di 240 milioni di lire sia in alcun modo diminuita a beneficio di case della scuola che già esistono e funzionano.

PRESIDENTE. Dovendomi allontanare, cedo la Presidenza al vicepresidente senatore Paternò.

(PATERNO, *vice-presidente*, assume la Presidenza).

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. L'onor. ministro del tesoro ha parlato a difesa delle finanze dello Stato, per le quali ha preveduto delle gravi conseguenze, qualora venissero ancora colpite da spese nuove. Evidentemente si conferma questo: che il Governo non è affatto impressionato delle condizioni dei nostri comuni, e dicendo dei nostri comuni intendo parlare dei comuni di tutta Italia, e specialmente delle provincie meridionali. È stranisimo però che il Governo ignori questo, imperocchè lo stesso ministro delle finanze, non valendosi dell'ufficio di statistica, ma dei proprii dipendenti dell'intendenza di finanza, fece recentissimamente una statistica delle condizioni finanziarie dei comuni, che è di una persuasione sgomentante.

Questa statistica i cui dati, dice il ministro, furono raccolti con la massima diligenza, e, soggiunge, controllati con la massima scrupolosità, questa statistica, vi dice che sopra 8300 e più comuni ve ne sono più di 6000 i quali caricano le sovraimposte dirette sei volte il limite legale. Oltre questi seimila, alcune centinaia caricano oltre che sei volte il limite legale. Aveva ragione il ministro quando ora diceva che le condizioni dei grandi comuni sono migliori dei comuni rurali. È vero; ma le condizioni dei comuni rurali sono pessime e pessime per questo, perchè si crede che le imposte vadano a carico di tutti i contribuenti con un'equa misura; ma ciò non è vero, perchè vanno a carico unicamente delle imposte dirette. E qui l'onor. Mazziotti, molto opportunamente, faceva appello ad un articolo di un disegno di legge, che verrà poi in discussione in Senato (e che spero non sarà approvato) riguardante le agevolzze ai comuni per la provvista di acqua potabile, in cui si prescrive che, per effetto di questa legge le autorizzazioni ad aumentare la sovraimposta oltre il limite legale, non hanno bisogno dell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. E questo porta ad una conseguenza gravissima, perchè con ciò si vuole poi escludere che i comuni debbano, contemporaneamente all'aumento della sovraimposta, deliberare quelle tasse speciali, che, per

la legge comunale, sono obbligatorie quando si viola il limite legale della sovraimposta.

Ora, io ho preso la parola precisamente per questo. Io sono felicissimo che per opera dell'onor. senatore Inghilleri la discussione abbia un po' sconfinato dal tema dell'istruzione pubblica, e sia entrata nella questione finanziaria. Sono lieto di questa circostanza, perchè proprio io aveva bisogno di dire al Governo che si fa delle illusioni sulle condizioni dei nostri comuni rurali. Quando si esagera, come abbiamo fatto noi, nell'aggravare la terra, quando questa terra non è più produttrice di sufficiente remunerazione al proprietario per le spese di coltura, e non lascia altro margine di risparmio, il quale si riversa poi sempre in miglioramenti di coltura, la nostra agricoltura andrà deperendo. Dunque il Governo s'investe finalmente di questa condizione di cose. Ha dato veramente prova di non volersene investire quando con la complicità dell'onor. Inghilleri (*si ride*) furono approvate, pochi mesi fa, due leggi a carico dei comuni...

INGHILLERI... che la Camera non ha ancora approvate.

GUALA... a proposito delle quali io gli aveva detto: ma ti pare che questa cosa sia giusta? Ma ci avevano fatto balenare il fantasma del colera; il fatto è che quelle spese messe a carico dei comuni, furono una imprudenza.

Io concludo queste mie osservazioni. Si assicurino i signori ministri e i senatori che caricare ancora i comuni di nuove spese significa provocare un generale malcontento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io ho parlato perchè non si sgravassero, non perchè si caricassero.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Mi associo completamente alle considerazioni testè svolte dall'on. Guala sulle condizioni miserrime dei comuni rurali d'Italia; e quindi mi associo pure alle raccomandazioni ch'egli fa al Governo per tenere nella debita considerazione tali condizioni. Ma nè le misere condizioni dei comuni, nè le misure equitative dell'Ufficio centrale mi inducono ad approvare l'articolo così come lo modificò l'Ufficio centrale stesso.

L'on. ministro del tesoro ha brillantemente

dimostrato che non esistono nè l'equità, nè la convenienza, per molte ragioni, ch'io non devo ripetere al Senato. Ma alle validissime argomentazioni dell'on. Tedesco e a quelle fatte prima dall'onorevole Inghilleri e dall'on. Frascara io mi permetto d'aggiungerne un'altra per combattere la proposta della Commissione.

Io non credo corretto legiferare con un solo disegno di legge collettivamente su diversi obbiettivi. L'attuale progetto di legge, allo scopo di diffondere l'istruzione, si propone di facilitare per l'avvenire agli enti morali la sistemazione e la costruzione d'edifici scolastici; e prendere occasione da queste disposizioni, che riguardano l'avvenire, per introdurre nella legge condoni a favore di comuni, che tali opere hanno già eseguito nel passato, mi pare eccessivo e non degno d'essere da noi approvato.

L'on. Tedesco ci ha parlato di qualche comune che ha fatto prestiti superiori al milione. Si tratta di contratti accettati, stipulati e in parte anche eseguiti. Perchè dovremmo noi col presente disegno di legge, che riguarda l'avvenire, turbare ciò ch'è stato fatto nel passato? S'io fossi cittadino o deputato di quel comune, che, avendo contratto il prestito di un milione, col condono, che oggi la Commissione propone, venisse a ricavare ingenti benefici; e s'io credessi di dovere respingere il disegno di legge nella parte essenziale, ch'è quello delle costruzioni avvenire, io mi sentirei menomata la libertà del voto contrario per non privare il mio comune del grande beneficio che la nuova legge gli arrecherebbe.

Se si crede equo e doveroso di venire in aiuto a quei comuni, che, essendosi mostrati per l'addietro diligenti nel costruire gli edifici scolastici, non godono i favori, che la nuova legge da oggi innanzi concederà ai comuni ritardatari, il mezzo di riparare vi è, ed è quello di un nuovo e separato disegno di legge.

Oltre la legge sulla provvista di acque potabili ricordata dagli onorevoli Tedesco ed Inghilleri, io cito un altro precedente; il Parlamento ha discusso e votato, e spesso ridiscute e torna a votare, miglioramenti di stipendi agli impiegati, i quali miglioramenti conseguentemente portano aumenti nelle pensioni. Ora, i vecchi pensionati hanno cercato anche essi di avere migliorate le loro pensioni, pen-

sioni, che, come i prestiti già fatti dai comuni per la costruzione di edifici scolastici, sono già state liquidate e sono avvenute in un tempo anteriore a quello in cui si sono migliorati gli stipendi. Come si conducono gli impiegati pensionati per ottenere il loro intento? Hanno preso la via di petizioni, mozioni e progetti di legge d'iniziativa parlamentare; e con ciò tengono desta la pubblica opinione, s'agitano e sperano di conseguire lo scopo.

Si venga dunque avanti con uno speciale disegno di legge per condonare gli interessi ai comuni che per lo passato hanno contratto prestiti per costruire i locali scolastici e si propongano loro magari premi di benemerenzza. Il Parlamento esaminerà e prenderà nella considerazione che meritano tali iniziative; ma non si venga dalla Commissione del Senato del Regno ad imbottire con disposizioni di nuove spese una legge, che era regolare e che ora diventerebbe complessa e difettosa.

L'onorevole Mariotti ha rilevato che l'articolo modificativo che costituiva questo difetto esisteva già ed era stato proposto dal Governo. Se così fosse, avrebbe fatto male il Governo; ma così non è: il Governo ha modificato il saggio degli interessi da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti, riducendo i vari saggi alla misura, unica, legale del 4 per cento. Ma la proposta di condono è ben altra cosa, è fatta dalla Commissione, ed il Senato, che suole e dev'essere rigido tutore di corrette forme parlamentari, confido che non approverà tale proposta.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Risponderò brevemente ai diversi oratori che hanno combattuto la proposta dell'Ufficio centrale; e comincerò dall'onor. Mazziotti, con il quale, del resto, non riuscirà difficile l'accordo; giacchè egli, soprattutto, ha rimproverato l'Ufficio centrale di non aver provveduto a pareggiare il trattamento dei comuni, che hanno contratti prestiti per edifici scolastici, in base alle leggi del 1878, del 1888 e del 1900, con gli altri comuni (e sono pochissimi) che hanno costruite le loro scuole, in base alla legge del 15 luglio 1906.

Noi dell'Ufficio centrale (e lo dissi già all'onorevole Inghilleri) accettiamo ben volentieri l'emendamento che l'onor. Inghilleri prima, e l'onor. Mazziotti poi, hanno proposto; accettiamo

ciò che anche a questi pochi comuni si diano gli stessi vantaggi, che si sono chiesti per gli altri.

Il motivo, per cui non lo abbiamo proposto prima è perchè non volevamo intaccare una legge che è ancora in corso, col pericolo di veder respinto l'intero emendamento. La legge del 1878 ha cessato di aver vigore con la fine dell'anno 1888; gli effetti della legge del 1888 sono finiti col 31 dicembre del 1900; la legge del 15 luglio 1900 doveva cessare alla fine del 1909, ma con le altre due leggi 26 dicembre 1909 e 17 luglio 1910 è stata prorogata fino al 30 giugno prossimo.

Si tratta quindi di leggi che hanno ormai finito il loro compito; mentre invece la legge del 15 luglio 1906, accennata dall'onor. Inghillieri e dall'onor. Mazzetti, è appena al principio della sua attuazione; essa deve continuare a regolare la concessione di mutui per scuole nelle provincie meridionali fino al 31 dicembre 1916.

In questi primi anni, non ostante i grandi vantaggi dati da quella legge, pur troppo si è fatto poco; negli anni venturi speriamo si faccia di più; ma intanto noi, modificando le basi dei mutui già contratti fino ad ora, dovevamo venire anche ad intaccare tutto il sistema della futura attuazione della legge del 1906, la quale dà ai comuni meridionali dei favori molto superiori a quelli che daremmo noi ora agli altri comuni, anche togliendo il servizio degli interessi pei prestiti fatti con le tre leggi del 1878, 1888 e del 1900.

Infatti, con la legge del 1906, si stabilisce che il concorso dello Stato per gli edifici scolastici costruiti nelle provincie meridionali, sarà sempre di un terzo della spesa a tutto carico del Ministero dell'istruzione, più un largo concorso negli interessi per i mutui di favore da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per gli altri due terzi della spesa. Su questi due terzi, per i comuni inferiori a 5000 abitanti, l'interesse, a carico del comune, è solo dell'1 per cento; ed è dell'1.50 per cento per i comuni di una popolazione superiore ai 5000 abitanti.

Anche quando i comuni delle altre provincie d'Italia che hanno già contratti i prestiti in base alle leggi del 1878, del 1888 e del 1900, avessero ora il condono degli interessi, si troverebbero in condizioni molto inferiori a quelle

in cui si trovano i comuni che possono costruire gli edifici scolastici coi benefici della legge del 1906, e questo è tanto vero che la legge nuova, all'art. 22 del progetto ministeriale, stabilisce che per l'avvenire i comuni meridionali, fino alla concorrenza di 100,000 lire di concorso governativo ogni anno, come consente l'art. 59 della legge del 1906, potranno costruire gli edifici scolastici coi privilegi maggiori di quella legge; oltre la somma di 100,000 lire di concorso annuo, se vorranno costruire altre scuole, potranno godere dei benefici della legge nuova; vale a dire di contrarre il mutuo di favore, e su di esso pagare l'ammortamento in cinquant'anni, lasciando che il Governo provveda agli interessi.

Ecco perchè noi, pur desiderandolo, non abbiamo osato di proporre l'esonero del mitissimo interesse sui due terzi della spesa, in aggiunta al dono dell'altro terzo; molto più che questo provvedimento non poteva limitarsi ai mutui già concessi, ma doveva estendersi ai futuri. Se oggi due egregi colleghi lo propongono, e se l'onorevole ministro del tesoro lo accetta, saremo ben lieti di accettarlo noi pure. Certo con questo provvedimento si aumenterebbe di molto la spesa; ma, almeno, si affrettarebbe la costruzione di edifici scolastici in provincie, ove se ne sente vivissimo il bisogno.

L'onor. Frascara ha detto che noi vogliamo arrecare benefici a comuni che non li hanno chiesti. Ma l'onor. Frascara non ricorda, forse, che questo esonero degli interessi dei mutui molti comuni lo hanno chiesto singolarmente per mezzo dei loro sindaci, e più ancora l'ha chiesto ripetutamente per tutti l'Associazione dei comuni italiani, che ha preso diverse deliberazioni in proposito, in molte adunanze tenute a Milano, a Palermo, e recentemente qui a Roma, in Campidoglio, chiedendo appunto ciò che ora noi proponiamo.

Purtroppo noi ci troviamo, ancora una volta, con questa nuova legge nelle dolorose condizioni, in cui si trovarono i comuni italiani quando fu promulgata la legge per l'esonero dei dazi sui farinacci.

Allora vedemmo premiati tutti quei comuni che avevano affamato le loro popolazioni con dazi enormi sopra i generi di prima necessità, risparmiando le contribuzioni fondiarie e le imposte su cose di lusso; ed abbiamo, invece,

veduto gravemente puniti quei poveri comuni che, pur di lasciare intatto e senza dazio il pane, avevano tassato tutto il tassabile: a questi si son lasciate le vecchie tasse, e, ove era possibile, se ne sono aggiunte delle nuove; agli altri si son dati allora compensi larghissimi e si continua ancora a darli. Allora molti comuni - l'ho detto poco fa, e lo ripeto - ricognobbero, con loro rammarico, che sarebbe stato molto meglio tenere una finanza esosa, indegna di comuni civili, perchè almeno sarebbero stati premiati con larghi assegni governativi.

Oggi ai poveri comuni italiani capiterà la stessa sorte. Essi diranno che era molto meglio lasciare le loro scuole nelle stalle, nelle stamberghe, descritte con così vivaci colori dal comm. Corradini nella sua eloquente relazione, piuttosto che erigere degli edificii igienici e decorosi, per i quali dovranno pagare dei forti interessi fino all'estinzione dei mutui, mentre i comuni, che fino ad ora non hanno fatto nulla, non pagheranno alcun interesse ed avranno ugualmente i loro stabili per le scuole, costrutti per loro dallo Stato, sempre provvido e benefico per i neghittosi.

Ma l'onor. Frascara, che pure è solerte amministratore di molti comuni, ha detto che i comuni spendono male i loro danari. Me ne dispiace, onor. Frascara; e posso assicurarle come i comuni che conosco io, li spendano, invece, benissimo. I comuni che hanno sollecitato dall'Ufficio centrale questa nuova disposizione di legge, lo hanno fatto soprattutto perchè lo sgravio che otterranno nella sovrimposta, sperano adoperarlo per costruire altri edificii scolastici, perchè la popolazione scolastica cresce ogni giorno, e questi poveri comuni (che hanno già impegnato la loro sovrimposta per costruire un primo edificio scolastico), se avranno uno sgravio, se ne gioveranno per costruire un edificio nuovo.

Ed a questo proposito debbo rispondere all'onor. ministro del tesoro, che mi ha domandato: perchè, onor. Mariotti, voi che siete relatore della legge per le stazioni di disinfezione e per i locali d'isolamento, perchè voi che siete presidente dell'Ufficio centrale che riferi sopra il disegno di legge per gli acquedotti, non avete, anche in quei due progetti, proposto a favore dei comuni lo stesso trattamento che proponeste qui per le scuole?

Glielo dico subito, onor. ministro. Quando un comune ha provveduto ad un acquedotto, ne ha abbastanza; non c'è bisogno che ne costruisca un secondo. Quando un comune ha provveduto alla sua stazione di disinfezione e al locale d'isolamento, non c'è bisogno che costruisca altri stabilimenti congeneri. Invece per le scuole è tutt'altra cosa; quando un comune ha costruito ieri un edificio scolastico, oggi ha bisogno di erigerne un altro; domani forse, un terzo, perchè la popolazione scolastica cresce ogni giorno, al di là di ogni previsione; ed ecco, onor. ministro, come sarà utilizzato questo sgravio di sovrimposta, che noi concediamo oggi, con la nostra proposta, ai comuni diligenti; e se lei, onor. ministro, volesse mettere nella legge la condizione che questi sgravi servissero appunto a costruire nuove scuole, io e l'Ufficio centrale accetteremmo ben volentieri anche questa aggiunta.

L'onorevole ministro ha anche accennato ai grandi comuni, ed ha detto che nuotano nell'oro....

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non ho detto questo....

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. ...Ha detto qualche cosa di simile. Senta, onorevole ministro. Ella ed io facciam parte del Parlamento da un pezzo ed abbiamo acquistata in queste aule qualche esperienza; ha mai visto lei alcun comune piccolo che sia venuto a chiedere a noi qualche cosa? Invece, ieri l'altro, l'onorevole Presidente del Consiglio ci ha detto che presenterà in maggio una nuova legge per Roma; pochi giorni addietro ne abbiamo votata una per Napoli; ne verrà fra poco una per Palermo; e quasi ogni giorno ne abbiamo una, ora per l'uno, ora per l'altro, dei comuni maggiori d'Italia. Questo dimostra, non già che i comuni grossi siano male amministrati (che sarebbe ingiustissima cosa il dirlo) ma dimostra soltanto che, in causa dell'attuale riparto dei tributi, i comuni grossi sono in disagio forse anche maggiore di quello, in cui si dibattono i comuni piccoli.

Io, quindi, insisto vivissimamente perchè la proposta dell'Ufficio centrale sia accettata. So che il Senato è sempre stato amico dei comuni. Qui dentro, in questa stessa nostra aula, abbiamo sentito echeggiare, appena due giorni addietro, una voce autorevole; che ci disse es-

sere tempo ormai di venire in aiuto dei comuni e delle provincie; speriamo che ciò sia vero almeno una volta.

Speriamo che almeno nella discussione di questa legge sulle scuole (giacchè dovremo forse aspettare ancora per un pezzo la legge sui tributi locali) si faccia questo primo piccolo sgravio a favore dei comuni, che furono più diligenti nel compiere verso le scuole il loro dovere. Se vorrete imporre a questi comuni che impieghino il lieve sgravio della sovrimposta nella costruzione di altre scuole, essi applaudiranno al vostro ordine; e se voi non l'ordinerete con la legge, lo faranno egualmente di volontà propria. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo venia al Senato se intervengo in questa discussione, da un altro punto di vista, da un punto di vista d'interesse assai più generale.

Il Senato sa in quanti numerosi modi lo Stato concorra in spese sostenute da altri enti. Ora, se stabiliamo il principio che, quando si accorda un beneficio per opere che si debbano fare nell'avvenire, queste concessioni debbano retrotrarsi al passato, si metterà il Governo nella impossibilità di fare queste ulteriori facilitazioni.

Se lo Stato riconosce che in certi comuni, in certe provincie, in alcuni casi eccezionali le concessioni fatte dalla legge in vigore non sono sufficienti, affinchè opere necessarie si compiano, è logico che il Governo inviti il Parlamento ad intervenire con la concessione di ulteriori mezzi ed accordi le maggiori somme che abbisognano in vista di condizioni eccezionali, che l'esperienza ha dimostrato non si possono vincere se non con ulteriori concessioni. Ma, se adottiamo il principio che concessioni, fatte in vista di circostanze eccezionali, si debbano anche estendere con effetto retroattivo a tutte quelle già fatte e che l'esperienza aveva dimostrato sufficienti, perchè in base ad esse le opere necessarie si erano compiute, veniamo a creare un'enorme incognita nella finanza italiana ed a mettere il Governo nell'assoluta impossibilità di fare per l'avvenire delle concessioni che l'esperienza potrebbe aver dimostrato indispensabili. (*Approvazioni vivissime*).

Per queste considerazioni d'interesse generale, io mi permetto di pregare l'Ufficio centrale del Senato di non porre il Governo nella impossibilità di facilitare la costruzione di opere necessarie. Lo pregherei perciò di non voler insistere nella modificazione proposta a questo articolo e pregherei vivamente il Senato di non approvare la proposta, poichè le esigenze del Governo e della finanza devono passar sopra anche ad un troppo buon cuore. (*Approvazioni vivissime*).

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. L'Ufficio centrale, prima di fare la sua proposta, l'ha meditata a lungo, l'ha studiata con ogni cura e in ogni sua parte, e l'ha presentata al Senato con la coscienza di presentare cosa equa e giusta. E le proposte eque e giuste possono essere respinte; non si ritirano.

Quando, dal 1° gennaio dell'anno prossimo, vedremo tutti i comuni, che costruiranno nuovi edifici scolastici, non pagare gli interessi, e gli altri che li hanno già costruiti, continuare a pagarli, questo fatto, pur troppo non nuovo nel nostro paese, sarà ancora una volta ragione di grave dolore e di grande sconforto per i comuni che hanno compiuto il loro dovere, comuni degni davvero di migliore fortuna.

RATTAZZI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola unicamente per una dichiarazione di voto.

Io faccio parte dell'Ufficio centrale che ha riferito su questo disegno di legge e ho dato il mio voto favorevole all'aggiunta che l'Ufficio centrale ha fatto all'articolo che ora si sta discutendo. Non era stato allora interpellato al riguardo il ministro del tesoro, nè quindi sapevo che il ministro del tesoro si sarebbe opposto a questa aggiunta come ora ha dichiarato così apertamente.

Siccome in più di una discussione io mi sono permesso di rivolgere delle critiche, anche un po' vive, all'indirizzo del ministro del tesoro, perchè egli non resisteva abbastanza fortemente a questa corrente di aumento di spese, che può portare, come io ritengo abbia già portato, il

nostro bilancio a condizioni difficili, sarebbe strano davvero che oggi che il ministro del tesoro viene a dirci: Non aggravate il bilancio più di quello che ho già fatto con l'accettare il carico finanziario di questa legge, facendo una deroga, che come diceva benissimo testè il Presidente del Consiglio, costituirebbe un precedente pericoloso per la nostra finanza, una deroga che porterebbe un nuovo e maggior onere, superiore anche a quello di cui ci ha parlato il relatore dell'Ufficio centrale, io votassi a favore della proposta fatta dall'Ufficio centrale stesso.

Io potrei anche astenermi dal votare, ma siccome l'astensione non è nell'indole mia, dichiaro apertamente che non mi associo più ai miei colleghi dell'Ufficio centrale e che voto contro questa aggiunta, perchè soprattutto mi sta a cuore la salvezza del bilancio. (*Approvazioni vivissime*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Io non entro nella questione di finanza, perchè già troppo si è discusso sotto questo punto di vista intorno alle disposizioni di questo articolo.

Io guardo il problema da un punto di vista più alto e perciò dichiaro che voterò contro la proposta, se l'Ufficio centrale la manterrà, e voterò contro per una ragione più alta che non sia quella finanziaria. Io credo che la parte principale di questa legge sia quella che riguarda gli edifici scolastici, perchè le scuole sono appunto il segno della civiltà.

In tutti i nostri piccoli paesi meridionali quale è l'edificio principale? La chiesa. Andate invece in Germania, in Svizzera, od in altri paesi del Nord, e vedrete che l'edificio principale di ogni paesello che vi colpisce non è la chiesa, ma la scuola. Questo deve farsi anche in Italia: accanto alla chiesa, ove un tempo si dava dal clero l'istruzione elementare, si deve innalzare l'edificio scolastico maestoso, ora che l'istruzione elementare è passata nelle nostre mani.

Voi non dovete dare i danari per pagare il passato, ma dovete darli per spingere il paese nell'avvenire, per stimolare, cioè, tutti i comuni a fare gli edifici scolastici igienici e maestosi, anche quelli che li possiedono in modo modesto e disadatto.

Per queste ragioni dunque e per un sentimento

di civiltà, se l'Ufficio centrale insiste, io voterò contro e il mio voto intendo significhi che la principale cosa, di cui deve preoccuparsi il Governo, sono gli edifici scolastici. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Per debito di lealtà, devo fare una dichiarazione analogica a quella dell'onorevole senatore Rattazzi. Anche io avevo dato voto favorevole all'aggiunta nel seno dell'Ufficio centrale, ma la discussione odierna mi ha convinto che essa è pericolosa. Dichiaro quindi di non poterla approvare.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Dirò pochissime parole e soltanto per dichiarare che, se ho parlato fino ad ora a nome dell'intero Ufficio centrale, è perchè i colleghi, onorevoli Rattazzi e Del Giudice, non mi avevano accennato mai al loro nuovissimo dissenso. Nelle nostre adunanze fummo unanimi, ripetutamente unanimi nella proposta che abbiamo presentata; ed oggi noi della maggioranza dell'Ufficio conserviamo il nostro parere, come prima, saldo e inalterato.

Se io, che ho consentito le tante volte coll'onorevole senatore Rattazzi sulla necessità di non fare spese nuove, insisto ora che gli interessi degli antichi mutui per le scuole passino allo Stato, è perchè qui non si tratta di una spesa nuova; ma si tratta solo di ripartire più equamente una spesa già ordinata, e che, ad ogni modo, o un ente o un altro dovrà pure pagare. Non si tratta di aumentare le spese, onorevole Rattazzi, ma solo di ripartirne meglio l'onere; e noi crediamo che, dal primo di gennaio dell'anno venturo, le spese degli interessi per i mutui antichi e nuovi per edifici scolastici siano di spettanza dello Stato.

Perciò insistiamo nella nostra proposta.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Alla osservazione dell'onorevole relatore Mariotti rispondo che, se le discussioni che si fanno

in Senato non sono inutili, esse debbono poter modificare le precedenti convinzioni.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione dell'art. 25.

Metto prima in votazione i primi due comma dell'articolo stesso, sui quali non vi è alcun dissenso.

Li rileggo:

Art. 25.

Il servizio degli interessi delle somme mutuate a norma dell'articolo precedente sarà assunto per intero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i comuni dovranno garantire il versamento alla Cassa di questa sola quota. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, saranno fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Chi approva questa parte dell'art. 25, favorisca alzarsi.

(Approvato).

Resta ora da porre in votazione la parte, su cui vi è dissenso.

Domando all'onorevole ministro della pubblica istruzione se desidera che sia posto in votazione, come emendamento, il terzo comma dell'articolo, come era stato approvato dalla Camera dei deputati.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando che sia posto in votazione il comma terzo dell'articolo, approvato dalla Camera dei deputati come emendamento, perchè in questo caso ha la precedenza.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha dichiarato che accettava la votazione sul comma terzo dell'articolo approvato dalla Camera dei deputati.

Invece io credo che debba avere la prece-

denza l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Solo nel caso che il nostro emendamento venga respinto, noi potremmo votare l'articolo ministeriale, che dà molto meno, ma, ad ogni modo, dà ai comuni qualche lieve sgravio.

PRESIDENTE. No, on. Mariotti, la votazione si fa sull'articolo redatto dalla Commissione. Però l'onorevole ministro ha proposto come emendamento il comma terzo dell'articolo votato dalla Camera dei deputati, che, quindi, deve avere la precedenza.

Pongo dunque ai voti il terzo comma del progetto, approvato dalla Camera elettiva, come emendamento, dichiarando che l'Ufficio centrale non accetta l'emendamento, e mantiene il testo da lui proposto.

Voci: Non è così: (*Commenti - Rumori, conversazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Trattandosi di una questione di procedura parlamentare, permetta il Senato a me, che da tanti anni faccio questo mestiere (*ilarità*), di dire la mia opinione.

Il testo in discussione è quello dell'Ufficio centrale; quindi qualunque modificazione che si propone costituisce un emendamento al testo che si discute.

Ora, il ministro della pubblica istruzione ha proposto che l'ultimo comma dell'articolo 20, votato dalla Camera, sia sostituito ai due ultimi comma dell'articolo dell'Ufficio centrale. È dunque un emendamento quello che egli propone, e siccome gli emendamenti, secondo il regolamento, hanno sempre la precedenza, è logico quanto il Presidente faceva, ponendo prima ai voti questo emendamento. Approvato questo, tutto il resto cade. (*Conversazioni, commenti*).

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Prego l'onorevole Presidente del Consiglio di considerare che noi, pur mantenendoci fermi al voto dell'Ufficio centrale, se è posta così la questione, saremmo obbligati a votare contro il testo ministeriale. Questo praticamente il problema. Se si vuol dare la precedenza al testo ministeriale, noi che pure, alla meno peggio, saremmo disposti

ad accettarlo, saremmo costretti a votare contro. Dal momento che la proposta dell'Ufficio centrale è un'aggiunta alla proposta ministeriale, si ponga prima ai voti l'aggiunta, si voterà poi il comma ministeriale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che, per non fare una lunga discussione, si potrebbe accettare la proposta del senatore Lucca (*approvazioni*), perchè è questione di guadagnare tempo. Vuol dire che il Ministero prega il Senato di non approvare l'ultimo capoverso della proposta dell'Ufficio centrale.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Poichè si vota l'emendamento dell'Ufficio centrale, è necessario correggere un errore di stampa...

LUCCA, *relatore*. Lo faremo nel coordinamento! (*Si ride*).

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Poichè si tratta della citazione di una legge, si dovrà dire « quindici luglio e non diciannove luglio ».

PRESIDENTE. Sta bene. E allora, visto il desiderio di tutti, metto ai voti la proposta dell'Ufficio centrale, non accettata dal Governo, e cioè i commi 3°, 4° e 5° dell'art. 25, che ho già letto.

Chi li approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvata).

Do lettura del 3° comma dell'art. 25 nel testo approvato dalla Camera:

« Sul residuo capitale al 31 dicembre 1910 dei mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici a saggi d'interesse del 5.50, 5.25, 5, 4.50 e 4.25 per cento, sarà ridotto l'interesse, a cominciare dal 1° gennaio 1911, al saggio del 4 per cento, diminuendo rispettivamente dell'1.50, 1.25, 1, 0.50 e 0.25 per cento, l'interesse di favore del 3, del 2.50 e del 2 per cento dovuto dagli enti mutuatari negli anni 1911 e seguenti, fermo rimanendo il prestabilito piano di ammortamento ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

Sulla quota di concessione annua di lire 20,000,000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun esercizio a ciascuna provincia una quota, stabilita per decreto Reale, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.

Nel limite di tale quota la Delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio scolastico, stabilirà quali sieno gli edifici ai quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell'anno e ne darà comunicazione ai comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza.

La costruzione, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici per le scuole elementari, nei limiti e secondo le norme della presente legge, sono obbligatori per i comuni; contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto ad adottare i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvederà d'ufficio, sentita la Cassa depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.

Negli edifici per scuole rurali, in località ove difettino case di abitazione civile, sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.

ZAPPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPI. Ho chiesto la parola per fare una domanda all'Ufficio centrale, domanda che mi viene suggerita dalla lettura dell'ultimo capoverso di questo articolo: son sicuro che essa non potrà dar luogo ad una discussione così movimentata come quella a cui abbiamo assistito testè.

L'ultimo capoverso suona così: « Negli edifici per scuole rurali, in località ove difettino case di abitazione civile, sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante ». Do-

mando all'Ufficio centrale prima di tutto se è nell'animo suo di stabilire chi debba decidere se vi siano abitazioni civili, perchè, come l'Ufficio centrale comprende, questi sono criteri relativi, e molto facilmente ciò che conviene all'uno può non convenire all'altro. Su questa domanda, quando avrò ottenuto risposta, mi riservo se mai di replicare.

Una seconda domanda poi, che si riferisce all'ultima parte del capoverso. Quest'alloggio dovrà essere fornito gratuitamente? Se io dovessi fare una proposta mi troverei molto imbarazzato, perchè evidentemente la risposta logica dovrebbe essere questa: l'onere della pigione (chiamiamola così) sia addossato a colui che si trova in migliori condizioni. Ma chi è dei due che si trova in migliori condizioni? Il comune o chi per esso, o i maestri? Io credo che lo stesso senatore Mariotti, che dianzi ha giustamente osservato come di comuni in floride condizioni ne conosca pochi, converrà che anche di maestri elementari, in condizioni floride, non ne conosce molti. Onde io mi rimetto a ciò che mi risponderà l'Ufficio centrale; soltanto pregherei che ciò che si deciderà sia detto chiaramente nella legge. Si sappia se questo alloggio deve essere gratuito o no. Vi è già un altro articolo, e precisamente il 18, che contempla questioni dello stesso genere, ma si riferisce a diritti quesiti, per cui qualunque disposizione noi potessimo includere in quest'ultimo capoverso dell'articolo 26 non offenderebbe ciò che è stabilito nell'altro articolo, nel quale si tratta di diritti acquisiti o di oneri già assunti. Quello che io chiedo è che ciò che l'Ufficio centrale ha inteso di significare, rimanga ben chiaro nella legge, e così si veggia che la legge dice ciò che vuole, e tace ciò non ha voluto dire: ciò onde non possano sorgere contestazioni.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. L'art. 18, che già abbiamo approvato, dice chiaramente che i locali, così per le scuole, come per l'alloggio ad alcuni insegnanti, debbono essere forniti dal comune; e nell'ultimo comma dell'articolo si dice, con molta precisione di termini, che è obbligatorio per i comuni soltanto « fornire l'alloggio agli insegnanti, ai quali sia

stato concesso anteriormente alla pubblicazione della presente legge; ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici; ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della presente legge ».

« Fornire l'alloggio » vuol dire, secondo me, *darlo gratuitamente*, come « fornire i locali per le scuole » non vuol dire *darli in affitto*. D'altra parte, io ritengo che, quando si tratti di edificare una nuova casa per la scuola, la spesa di poche camere per l'alloggio dell'insegnante non aumenti di molto l'aggravio del comune. Su questa spesa il comune non paga che l'ammortamento in 50 anni, agl'interessi provvede lo Stato; quindi, se noi autorizzassimo ora il comune ad esigere un affitto su questo alloggio, verremmo a procurargli un lucro, a dargli un favore eccessivo, favore che nessun comune ha mai chiesto.

Inoltre, un edificio comunale deve pur avere un custode, e se non vi fosse l'insegnante che vi abita, che lo custodisce e lo difende, vi si dovrebbe mantenere un custode dandogli qualche compenso; sicchè, disponendo perchè l'alloggio sia gratuito, non veniamo ad arrecare al comune un vero aggravio.

Ed un'altra osservazione si potrebbe fare; che, cioè, dando ai comuni la libertà di stabilire un affitto sull'alloggio annesso alla scuola, un comune in cattive condizioni di finanze potrebbe forse imporre un affitto troppo alto, non adeguato nè all'importanza dell'edificio, nè alle condizioni del maestro.

Quindi insisterei nell'idea, che mi pare, del resto, già approvata, che il comune debba fornire gratuitamente l'alloggio in quegli edifici scolastici, che saranno fabbricati con mutuo di favore e con l'obbligo dell'alloggio per l'insegnante.

L'onor. senatore Zappi ha detto: ma chi giudicherà se la località abbia o no case civili? Ma è evidente, onor. collega; lo stesso Consiglio provinciale scolastico, che rende obbligatoria la scuola, giudicherà del pari se in quel dato luogo vi siano o non vi siano edifici, dove un maestro possa decorosamente alloggiare. L'obbligo di costruire l'alloggio, annesso alla scuola, verrà adunque stabilito a carico del comune da un Consiglio che ha grandissima autorità e piena conoscenza delle località della sua provincia.

L'Ufficio centrale ritiene che questo articolo debba essere approvato senz'altre modificazioni, perchè il *gratuitamente*, proposto dal senatore Zappi, piuttosto che in questo articolo, avrebbe dovuto essere posto a suo luogo nell'art. 18, e vi si potrà mettere, ove occorra, nel lavoro di coordinamento. Tuttavia mi pare che la parola « fornire l'alloggio » sia già chiarissima per intendere che l'alloggio debba essere gratuito, e in questo crede consenta l'intero Senato.

ZAPPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZAPPI. Quanto alla mia prima domanda, alla quale l'onorevole relatore ha risposto per seconda, dichiaro che sono soddisfatto delle spiegazioni avute. Quanto alla seconda, o l'onorevole relatore deve avere male compreso quanto io ho detto, o, ciò che forse è più esatto, io mi sono spiegato insufficientemente, perchè io non ho mai inteso di dire che si addossasse al maestro l'affitto della casa. Del resto è risultato chiarissimo dalla discussione avvenuta, come queste abitazioni destinate ai maestri debbano essere date a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 18.

Data questa spiegazione, io dichiaro di essere soddisfatto di avere sollevato la questione perchè, dopo la discussione avvenuta, non saranno più possibili contestazioni al riguardo.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ho chiesto la parola per proporre una aggiunta a questo articolo 26, ora in discussione.

L'aggiunta, è così concepita: « l'obbligo della costruzione delle abitazioni per gli insegnanti è esteso a tutti i comuni, minori e maggiori, colpiti dal terremoto, elencati nelle tabelle annesso alle leggi speciali ».

Non ho bisogno di richiamare la condizione specialissima nella quale si trovano i comuni colpiti dal terremoto; ed è evidente che, mantenendo la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 26, quale ora si legge e che riflette i soli comuni rurali, l'equo provvedimento relativo alle case per gli insegnanti non potrebbe applicarsi ai centri maggiori, ma rurali, dove la eccezionale condizione dei fabbricati non è diversa e l'agglomeramento della popolazione

rende più difficile il procurarsi una conveniente dimora.

La mia proposta rispecchia un voto dell'Unione magistrale, che mi sembra debba trovare nell'Ufficio centrale e nel ministro favorevole accoglimento.

PRESIDENTE. Domando al Governo ed alla Commissione se accettano l'aggiunta proposta dal senatore Tassi, e della quale egli ha dato lettura.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. L'Ufficio centrale non avrebbe alcuna difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dal senatore Tassi, se la ritenesse utile e necessaria; ma questo non è.

Se vi sono paesi dove non esistono case, nè civili, nè rurali, sono proprio i paesi colpiti dal terremoto.

Non so se il senatore Tassi abbia visitato quei luoghi desolati (*segni di assenso da parte del senatore Tassi*) ma, purtroppo, là non solo non ci sono case per i maestri, ma non ve ne è per alcuno. Quindi, se oggi vi sono regioni in cui vi sia evidente l'obbligo di fabbricare, insieme con la scuola, anche l'alloggio per i maestri, sono precisamente, e prima di ogni altro, quelle colpite dal terremoto. Ciò è di così grande evidenza, che credo di non dovermi diffondere in ulteriori spiegazioni; e mi limito a ripetere che la Commissione non ritiene sia il caso di approvare qui nel testo della legge l'aggiunta di carattere temporaneo proposta dal senatore Tassi; tutt'al più potrebbe iscriversi in fine fra le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Insiste il senatore Tassi nella sua aggiunta?

TASSI. Malgrado le spiegazioni dell'onorevole relatore, io insisto nell'aggiunta da me proposta, e questo per togliere ogni equivoco ed ogni possibile discussione per l'avvenire sull'interpretazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 26, che riguarda l'applicazione della legge ai maggiori centri.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro accetta l'aggiunta del senatore Tassi?

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi associo interamente alle considerazioni svolte a nome dell'Ufficio centrale dal suo relatore,

in quanto che mi pare che abbiano lo stesso valore e la stessa portata dell'emendamento presentato. In ogni modo, noto che la disposizione voluta dal senatore Tassi avrebbe valore per molti e molti anni, anche allorquando Reggio e Messina fossero rientrate nel loro stato normale. Stando invece alle disposizioni dell'articolo ora in discussione, queste disposizioni verrebbero applicate soltanto a quelle città, come è stabilito nell'articolo 26, finchè durano le condizioni eccezionali nell'articolo stesso contemplate.

PRESIDENTE. Torno a chiedere al senatore Tassi se, in seguito alla risposta dell'onor. ministro, insiste nel suo emendamento.

TASSI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Porrò ai voti prima l'art. 26, che ho già letto, così come è proposto dal ministro d'accordo col l'Ufficio centrale, e poi dopo porrò ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Tassi.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

È approvato.

Veniamo ora all'aggiunta del senatore Tassi che rileggo:

« L'obbligo della costruzione delle abitazioni per gl'insegnanti è esteso a tutti i comuni minori e maggiori colpiti dal terremoto, ed elencati nelle tabelle annesse alle leggi speciali ».

Chi approva quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Art. 27.

Per gli edifici scolastici dei comuni considerati negli articoli 59, 76 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, si applicheranno fino alla concorrenza di 100,000 lire le disposizioni della legge stessa e per le somme eccedenti le lire 100,000 le disposizioni della presente legge.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui, di cui alla detta legge 15 luglio 1906, n. 383, potrà esser concesso nel periodo massimo di 50 anni, in corrispondenza dell'ammortamento dei mutui stessi.

(Approvato).

Art. 28.

I mutui saranno concessi su richiesta del ministro dell'istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

I progetti per la costruzione, l'adattamento o il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'ufficio del Genio civile, del medico provinciale e della Delegazione governativa, ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli saranno registrati col diritto fisso di una lira.

(Approvato).

Art. 29.

Gli effetti della presente legge al momento della sua attuazione s'intenderanno estesi anche a quei comuni, che avessero presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui, di cui al presente titolo.

(Approvato).

Art. 30.

Il concorso dello Stato nella spesa per gli edifici scolastici sarà concesso nella stessa forma e misura stabilita negli articoli 20 e 22 anche a quei comuni ed enti, che siansi procurati i capitali occorrenti indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti.

Rimane per tali comuni fermo l'obbligo di estinguere i debiti così contratti in rate uguali, calcolate sul periodo di ammortamento stabilito negli articoli precedenti.

Il concorso sarà in tali casi concesso per decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione e del tesoro, osservate tutte le altre formalità stabilite per l'approvazione del progetto.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 31 è soppresso.

Art. 32.

Le provincie e i comuni potranno valersi delle disposizioni degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della presente legge per le palestre di ginnastica e per gli edifici destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.

L'onere da assumersi dallo Stato per gli edifici menzionati in questo articolo non potrà eccedere lire 50,000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi. (Approvato).

Art. 33.

Per venire in aiuto delle amministrazioni per le spese di arredamento e di materiale didattico per le scuole elementari, le somme iscritte nel bilancio della pubblica istruzione saranno aumentate a cominciare dall'esercizio 1910-11 e fino all'esercizio 1919-20 di lire 100,000 ogni anno.

(Approvato).

TITOLO III.

Riordinamento della scuola rurale unica e del corso popolare.

Art. 34.

Le scuole rurali obbligatorie con classi riunite sotto un solo maestro con unico orario, istituite nei comuni e nelle borgate, saranno riordinate secondo le norme seguenti:

1° nei comuni e nelle borgate ove sia istituita una sola di tali scuole, all'insegnante che vi è preposto è affidato l'insegnamento in orari diversi, a norma, per quanto riguarda l'orario, dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, della prima classe e della seconda e terza;

2° nei comuni e nelle borgate in cui esistono due di tali scuole, saranno istituite quattro classi miste e l'insegnamento è affidato in orari diversi ed a norma del citato art. 6, per quanto riguarda l'orario, a due insegnanti con norme da stabilirsi nel regolamento;

3° nei comuni e nelle borgate, nei quali tali scuole siano più di due, si procede con le stesse norme al riordinamento, istituendo, ove sia possibile, la quarta classe.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mangiagalli.

Voci: È assente.

PRESIDENTE. Non essendo presente il senatore Mangiagalli, si intende che egli abbia rinunciato alla parola.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 34.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 35.

Nei comuni e nelle borgate, nei quali per effetto del riordinamento di cui nell'articolo precedente si istituisce la 4ª classe, l'obbligo dell'istruzione, limitato per effetto dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, al solo corso inferiore, è esteso alla quarta classe elementare.

Le classi 5ª e 6ª non potranno essere istituite se il comune non ha adempiuto agli obblighi di legge relativamente alle scuole nelle frazioni.

(Approvato).

Art. 36.

Il riordinamento delle scuole disposto negli articoli 34 e 35 dovrà essere attuato in un triennio, a cominciare dall'anno scolastico 1911-1912. Nel primo anno saranno riordinate le scuole nelle quali gli alunni iscritti superarono nell'anno scolastico 1910-1911 il numero 70; nel secondo anno quelle nelle quali superarono il numero di 50; nel terzo anno le rimanenti.

Nelle scuole riordinate a norma dei precedenti articoli, può l'autorità scolastica, qualora l'ampiezza delle aule lo consenta, ordinare che gli alunni di ciascuna classe rimangano nell'aula durante tutto o parte dell'orario dell'altra classe.

(Approvato).

Art. 37.

Gli insegnanti, per giustificati motivi di salute o di famiglia legalmente accertati, possono chiedere alla Deputazione scolastica di essere dispensati dall'assumere il servizio nelle classi alternate.

La dispensa può essere ordinata d'ufficio dalla Deputazione scolastica nell'interesse della scuola, quando l'insegnante non sia giudicato idoneo all'insegnamento in due classi.

La deliberazione della Deputazione scolastica costituisce provvedimento definitivo, contro il quale non è ammesso ricorso in merito.

(Approvato).

Art. 38.

Il Governo del Re provvederà alla graduale attuazione del corso popolare istituito dalla legge 8 luglio 1904, n. 407, tenendo conto dei bisogni locali.

A tale scopo nel disegno di legge per la riforma dell'istruzione magistrale il Governo proporrà i provvedimenti per la preparazione dei maestri agli insegnamenti di carattere speciale e professionale che sono chiamati a impartire nel corso dell'anno.

(Approvato).

TITOLO IV.

Provvedimenti per i maestri elementari e per i direttori didattici.

Art. 39.

Il minimo legale degli stipendi stabilito dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407, è aumentato per l'anno 1911 di lire 100 per tutti i direttori e maestri elementari di qualsiasi categoria.

A cominciare dal 1° gennaio 1912 è aumentato:

1° di altre lire 100 per i direttori e i maestri di tutte le scuole obbligatorie classificate nella categoria delle scuole urbane e delle scuole rurali;

2° di altre lire 200 per i maestri di tutte le scuole obbligatorie non classificate e delle scuole facoltative di grado inferiore.

Le scuole facoltative di grado superiore, la cui spesa fu resa obbligatoria a carico dei comuni a norma dell'articolo della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno classificate, e la differenza tra lo stipendio corrisposto effettivamente al maestro ed il minimo legale sarà a carico del bilancio dello Stato.

Agli effetti dell'aumento di stipendio, di cui al presente articolo, tali scuole saranno considerate come obbligatorie.

Per le scuole facoltative di grado superiore istituite dopo il 1° gennaio 1904, per le quali non è stabilito nella legge uno stipendio mi-

nimo, l'aumento di lire 200 si intenderà appor-
tato allo stipendio fissato dal comune.

Pei comuni, che corrispondano ai maestri uno stipendio superiore all'attuale minimo legale, la maggior somma di lire 200 e 300 si intenderà concessa come aumento allo stipendio effettivamente corrisposto dal comune.

Per i maestri delle scuole rurali per le quali si procede al riordinamento a norma degli articoli 34, 35 e 36 della presente legge, oltre all'aumento delle lire 200 di stipendio, sarà corrisposta a titolo d'indennità, per la maggior opera prestata con l'insegnamento in classi alternate, una somma di lire 300, che sostituisce l'aumento di due quinti dello stipendio stabilito dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale.*
Ieri, a nome dell'Ufficio centrale, ebbi l'onore di dichiarare al Senato che l'Ufficio centrale stesso per insegnanti intendeva tanto i maestri che i direttori e vice direttori.

Eguale anche in quest'articolo, quando si parla di maestri, deve intendersi « maestri e direttori ».

Ora, siccome è avvenuto che in alcun punto si dice esplicitamente direttori o maestri, mentre altrove si parla soltanto di maestri, per non far nascere dubbi sull'interpretazione della disposizione di legge sarebbe opportuno appor-
tarvi una piccola modificazione.

Perciò l'Ufficio centrale propone che al quinto comma di questo art. 39, invece di dire: « pei comuni che corrispondano ai maestri uno stipendio » ecc., si dica invece: « per i comuni che corrispondano ai direttori e ai maestri uno stipendio » ecc.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Sarò brevissimo.

Io voterò l'articolo, perchè sono convinto che lo stipendio minimo legale dei maestri elementari, stabilito dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, non è sufficiente. Ma io mi permetto di ricordare che, discutendosi alla Camera dei deputati sul disegno della legge suddetta, un deputato avvertì che lo stipendio

minimo avrebbe cagionato a parecchi comuni, specialmente a quelli di montagna, un aggravio che forse li avrebbe indotti a sopprimere le scuole facoltative.

Il relatore, valentissimo (era l'attuale ministro della pubblica istruzione), escluse che il disegno di legge imponesse un onere, un aggravio ai comuni perchè, diceva egli, lo stipendio minimo non è obbligatorio per i comuni, mettendo lo Stato in bilancio la somma occorrente per pagare il suo contributo.

Io credo invece che un aggravio sensibilissimo, se non per tutti i comuni, certo specialmente per quelli di montagna vi sarebbe, e l'aggravio consiste in questo, che i comuni sono obbligati ad anticipare il contributo che dovrà poi pagare lo Stato.

Come tutti sanno, vi sono comuni che hanno molte frazioni, anche sei frazioni o più. Ora se i comuni debbono pagare agli insegnanti di queste sei frazioni, non solo lo stipendio minimo stabilito dalla legge del 1904, ma ancora l'aumento, aumento che io approvo, che viene stabilito con l'articolo in discussione, questi comuni dovrebbero pagare nientemeno che 400 lire per ogni insegnante, cioè dovrebbero anticipare la somma di lire 2400.

Ora, sono convinto che i comuni sono in tali condizioni da non poter far fronte a questa anticipazione. I loro bilanci bastano appena appena a sopperire alle spese obbligatorie e molti di essi sono già aggravati di debiti.

Io ho sentito nella seduta di ieri dire che i comuni ricchi non ve ne sono più; ho sentito dire che molti comuni versano invece in pessime condizioni finanziarie.

Ora, se ciò è vero, io domando se non sia un aggravio per questi comuni, che non hanno assolutamente somme disponibili, il dover pagare anticipatamente lì per lì due o tre mila lire. Ma si dirà: essi vi debbono in qualunque modo provvedere.

Ma come? Lo potrebbero unicamente contraendo dei mutui, ma tutti sanno che i comuni poveri non li potrebbero contrarre che a gravissime condizioni. Quindi è difficile che questi mutui si possano fare, oltre che occorrerebbe sempre un certo tempo prima che siano concesse le necessarie autorizzazioni.

Il rimborso si farà dallo Stato. È certo, ma quando si farà? Una volta si leggeva nei gior-

nali che Minerva non pagava, ora, dopo le assicurazioni date dall'onorevole ministro io credo che ciò non potrà più dirsi, poichè egli ha assicurato che si faranno puntualmente i pagamenti. Ma è pur sempre vero che si faranno con un grande ritardo, un ritardo di parecchi mesi.

Mi fu detto che attualmente vi sono comuni che, dopo quattro o cinque anni, non hanno ancora avuto il rimborso delle somme anticipate con gravissimi sacrifici.

Del resto, un ritardo ci sarà sempre. Io ricordo che l'onorevole ministro disse ieri le ragioni per le quali non si era potuto pagare, se non dopo notevole ritardo. Tra queste ragioni, se ben ricordo, ha pure addotto questa: che i mandati devono essere inviati alla Corte dei conti e che questa si è trovata innanzi ad una vera montagna di mandati. Certo è che la Corte dei conti, la quale ha l'obbligo di adempiere, come adempie scrupolosamente, al suo ufficio, non può semplicemente mettere una firma, ma deve esaminare tutti questi mandati, e vedere se realmente quegli stipendi minimi possono spettare a tutti gl'insegnanti. Io posso dire che vi sono moltissimi insegnanti a cui non spettano. E ciò dico perchè, recentemente, il Consiglio scolastico della mia provincia ha emesso un parere nel senso che non potessero spettare gli stipendi minimi a quegli insegnanti che non si trovassero nelle condizioni previste dagli articoli 1 ed 8 della legge 8 luglio 1904, vale a dire a coloro che sono sprovvisti di patente e che non hanno potuto presentare un certificato dell'ispettore scolastico che attesti della sufficiente loro idoneità; a quegli insegnanti che non furono nominati precisamente come è prescritto dagli articoli 1 ed 8 di detta legge in seguito a concorso che assicuri che non fecero domanda maestri patentati, che non possono godere dello stipendio minimo quegli insegnanti i quali non sono stati nominati dai comuni o che lo furono senza aver presentato alcun documento, nè la fede di nascita, nè il certificato penale, nè il certificato d'idoneità. E posso dire anchè questo: chè si è dato il caso di un insegnante il quale era stato condannato alla reclusione! di una insegnante che non aveva raggiunta l'età di quattordici anni!

Io, che da molto tempo appartengo al Consiglio scolastico, posso assicurare che nel corso

di sei anni non si è mai, per parte di detto Consiglio, fatto avvertito il comune che lo stipendio che esso corrispondeva agl'insegnanti delle frazioni non era quello stabilito dalla legge del 1904. E ciò perchè, appunto, nessuna domanda regolare era stata fatta, nessun verbale di nomina del comune era stato presentato. Di fronte alla legge ed al regolamento che disciplinano le attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico, se l'ispettore od il provveditore avessero creduto che realmente a detti insegnanti competesse lo stipendio stabilito dalla legge, ne avrebbero dovuto informare il Consiglio provinciale scolastico.

Aggiungo che nell'anno scorso si sono iniziate parecchie liti da questi insegnanti, i quali pretendevano che i comuni dovessero corrispondere gli arretrati degli stipendi, perchè, essendo stata loro assegnata una retribuzione molto minore dello stipendio minimo, credevano che fino dal 1904 fosse loro dovuto lo stipendio che era dalla legge fissato. Intervenero sentenze dei tribunali, che hanno dichiarato che a questi insegnanti assolutamente non era dovuto quanto chiedevano.

Io, quindi, prego l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro a voler considerare se sia giusto che quando lo Stato intende migliorare le condizioni dei maestri, debba aggravare i comuni, i quali dovrebbero anticipare il contributo a carico dello Stato. Propongo pertanto un'aggiunta:

« Lo Stato, anticiperà ai comuni l'importo del contributo da essi dovuto per il minimo legale degli stipendi dei maestri elementari ».

A me sembra che non debba esser difficile, per parte del Ministero, di accertare il minimo legale degli stipendi dei maestri, e invece di far pagare questi stipendi ai comuni, anticipare loro il fondo occorrente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'aggiunta proposta dal senatore Riberi:

« Lo Stato anticiperà ai comuni l'importo del contributo da essi dovuto per il minimo legale degli stipendi dei maestri elementari ».

Chiedo al ministro ed all'Ufficio centrale se accettano questo emendamento.

LUCCA, *relatore*. L'Ufficio centrale si rimette a quanto dirà il ministro.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole senatore Riberi. Colla legge del 1904 in realtà si stabilì che l'aumento degli stipendi dovesse essere anticipato dai comuni ai maestri, e che lo Stato dovesse rimborsare la maggiore spesa.

Per difficoltà che ho avuto occasione di chiarire ieri, questi rimborsi talvolta, non sempre, sono avvenuti con ritardo; mai, onorevole Riberi, col ritardo di 4 o 5 anni, come ella ha affermato oggi.

Colla nuova legge è cambiato intieramente il sistema di pagamento; i comuni non dovranno più pagare gli stipendi ai maestri elementari, ma sarà lo Stato il quale direttamente pagherà i maestri, continuando a corrispondere ai comuni i concorsi stabiliti dalle precedenti leggi. Quindi non avverranno più i ritardi che il senatore Riberi con tanto affetto per la scuola e per i maestri ha lamentato. Io la prego pertanto, onor. Riberi, di ritirare il suo emendamento, inquantochè in questo disegno di legge non ha ragione di essere.

Circa poi ai rilievi dal senatore Riberi fatti per alcuni inconvenienti che sarebbero occorsi nella sua provincia, mi propongo di assumere informazioni, e di prendere gli opportuni provvedimenti.

RIBERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Ritiro l'aggiunta proposta, e sono lieto delle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole ministro. Resterà inteso che i comuni (ciò che non era parso a me risultasse chiaramente dall'attuale disegno di legge) non dovranno più pagare ai maestri alcuna parte del contributo dello Stato, e che essi si limiteranno a corrispondere solo lo stipendio o sussidio che hanno liberamente deliberato di assegnare agli insegnanti.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 39 nel testo che ho letto, aggiungendo all'ottavo comma, dopo le parole: « Pei comuni che corrispondono ai » le parole: « direttori ed ai », modificazione proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 40.

Gli aumenti del decimo sugli stipendi ordinati all'art. 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo la pubblicazione della presente legge, saranno liquidati sulla base degli stipendi aumentati a norma dell'art. 39.

(Approvato).

Art. 41.

Lo Stato rimborserà ai comuni che avranno la diretta amministrazione delle scuole o ai Consigli scolastici per le scuole da essi amministrate:

1° l'importo della spesa per l'aumento degli stipendi a norma dell'art. 39;

2° l'importo della spesa per il maggiore assegno percepito dai maestri che insegnino in classi alternate a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, per effetto dell'aumento dello stipendio;

3° l'importo della quota maggiore occorrente per effetto dell'aumento di stipendio nella liquidazione dei nuovi aumenti sessenni li;

4° l'importo della spesa occorrente per le indennità ai maestri delle scuole riordinate a norma degli articoli 34, 35 e 36 della presente legge.

(Approvato).

Art. 42.

Nei comuni, che avranno la diretta amministrazione delle scuole la direzione didattica è mantenuta a norma della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

I comuni che abbiano più 200 classi elementari con maestro proprio possono, col regolamento scolastico, costituire la direzione generale o stabilire che la direzione didattica sia affidata a un Consiglio di direzione composto di direttori, a norma del regolamento comunale.

Quando il numero delle classi elementari sia superiore al doppio di quello stabilito dalla legge 19 febbraio 1903, n. 45, quale numero minimo per l'obbligo di provvedere alla nomina del direttore didattico, il comune deter-

minerà col regolamento scolastico il numero delle classi assegnate alla vigilanza del direttore e dei vice-direttori didattici.

Il comune ha facoltà di provvedere ai posti di direttore e di vice-direttore didattico, o per concorso interno per titoli fra gl'insegnanti dello stesso comune abilitati alla direzione didattica, o per concorso pubblico per titoli ed esame.

MORANDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI. Vorrei pregare l'on. ministro e l'Ufficio centrale di considerare ancora un poco il secondo comma di questo articolo, nel quale si lascia in facoltà dei grandi comuni di creare o no la direzione generale didattica.

Non dico già che debba valere il ragionamento troppo sbrigativo: la credetè utile, prescrivetela; non la credete utile, non prescrivetela. Ci possono essere anche delle vie intermedie, nè io ho studiato abbastanza la questione per farmene un concetto esatto; vorrei dunque una spiegazione dall'Ufficio centrale o dall'on. ministro. Dico questo anche per un sentimento di scrupolo, giacchè io sento osservar da più parti: badate che quando ci sono più di 200 classi in una grande città, il lasciarle, non dico già all'arbitrio, ma alla discrezione dei singoli direttori, senza coordinarle tra loro, può produrre dei gravi inconvenienti. Quando mi sento fare queste osservazioni, io penso che abbiano un fondo di vero. Aspetto dunque una risposta.

Ho poi una lieve osservazione di forma su questo medesimo comma.

Mi pare inutile il ripetere nella penultima riga le parole: « di direzione »; poichè questa parola « direzione », ricorre due volte nelle due linee precedenti. Io direi molto più semplicemente: « sarà affidato a un Consiglio composto di direttori » ecc.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale ritiene che nell'art. 42, così comè è proposto, sia già sufficientemente dichiarato che nei comuni i quali abbiano più di 200 classi elementari con maestro proprio vi debba essere una direzione centrale.

Questo concetto è espresso nel primo comma, che mantiene le disposizioni della legge pre-

cedente in proposito, ed è confermato nel secondo comma, nel quale la parola « potranno » non è già posta per autorizzare un comune a non istituire alcuna direzione, ma è posta per lasciare al comune l'alternativa di affidare questa direzione a un solo direttore ovvero ad un Consiglio di direzione: si potrà fare l'una cosa o l'altra, ma o l'una o l'altra dovrà essere fatta, per osservare l'obbligo che il primo comma richiama.

In quanto all'osservazione di forma, che il collega Morandi ha fatto, io credo che questa volta l'Ufficio centrale debba mantenere la sua non elegante dizione, ma chiara; perchè in una legge è utile anche il determinare nettamente il nome, che si vuol dare ai singoli corpi. Ora, il Consiglio composto di direttori, nel modo accennato nel secondo comma di questo articolo, noi crediamo che si debba chiamare « Consiglio di direzione », e così infatti lo chiamano nella legge stessa, in altri articoli che si riferiscono a questo istituto. È perciò che nell'articolo, in cui quest'istituto si costituisce, crediamo utile di mantenere questo nome tecnico. Ecco la ragione, per cui siamo andati incontro alla ripetizione della stessa parola nel medesimo articolo, ripetizione, che in un componimento poetico dovrebbe forse evitarsi, ma che in una legge io stimo che non sia mai cattiva; poiché anzi credo che molte delle formule poco esatte delle nostre leggi dipendano dal vizio del legislatore di evitare la ripetizione della parola.

MORANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Ringrazio l'on. Scialoja della risposta più che soddisfacente datami e confesso che non avevo neppur pensato di andare a vedere quell'articolo della legge, accennato nel primo comma. Però proporrei che nel secondo comma, invece di « possono » si sostituisse un'altra parola: « devono ».

SCIALOJA, *relatore*. No, perchè *possono scegliere*.

MORANDI. Il « devono » non toglie la facoltà di scegliere: devono fare questo o quest'altro. Mi pare che riuscirebbe più sicura l'interpretazione, rimasta finora dubbia e contraddittoria in sentenze del magistrato. Si direbbe: « i comuni che abbiano più di 200 classi elementari con maestro proprio, « devono » col regolamento scolastico costituire » ecc.

In quanto all'altra mia osservazione, intendo anch'io che una legge non è un componimento poetico; ma prego l'Ufficio di riflettere che qui è detto: « stabilire che la direzione didattica sia affidata a un Consiglio di direzione composto di direttori » (un Consiglio di direttori è evidentemente un Consiglio di direzione); e poi se l'avete detto anche in altri articoli, mi pare una ragione di più per levarlo qui; giacchè se qui già non si rilevasse abbastanza il nome legale di « Consiglio di direzione », si rileverebbe da quelli.

Ma su questo non insisto; insisto invece sulla sostituzione del « devono » al « possono ».

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale ed al ministro se accettano la sostituzione di questa parola.

SCIALOJA, *relatore*. Per noi è indifferente.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Per parte mia, l'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo nel testo che ho letto, intendendosi che alla parola « possono » si sostituisce la parola « devono ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 43.

I maestri e le maestre delle scuole elementari, amministrate dai Consigli scolastici, sono iscritti in appositi ruoli provinciali, divisi per classi, corrispondenti alla classificazione delle scuole nei comuni a norma delle leggi vigenti.

Nella formazione dei ruoli, essi prenderanno, in ciascuna classe, il posto che loro spetta per l'anzianità del servizio prestato, cumulando, a tale effetto, il servizio prestato anteriormente in diversi comuni, anche non appartenenti alla stessa provincia.

(Approvato).

Art. 44.

I comuni che, a termini delle precedenti disposizioni di questa legge, conservano la direzione e l'amministrazione delle scuole elementari, sono tenuti a provvedere anche ai posti che si rendano disponibili durante l'anno pel quale sia stato indetto il concorso in base alla graduatoria compilata, e secondo le norme dettate dall'articolo 7, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

Col bando del concorso il comune ha la facoltà di protrarre a un biennio la durata ed efficacia della graduatoria di cui all'articolo 4 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

(Approvato).

Art. 45.

Alla nomina del personale insegnante delle scuole amministrato dal Consiglio scolastico, si provvede mediante concorso per titoli, bandito dal Consiglio.

Il concorso sarà per un numero di posti determinato dal numero dei posti vacanti nei comuni della provincia e di quelli che il Consiglio scolastico ritenga possano rendersi vacanti durante l'anno.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dalla Deputazione scolastica a norma del regolamento.

La graduatoria non potrà comprendere un numero di maestri superiore al numero dei posti determinato dal bando del concorso.

I concorrenti non compresi nella graduatoria non saranno classificati.

(Approvato).

Art. 46.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno determinate le categorie dei titoli, che nei concorsi ai posti vacanti nelle scuole elementari sono soggetti a valutazione. Per ciascuna categoria saranno determinati il massimo e il minimo dei punti, che la Commissione può assegnare.

Osservate le norme di cui sopra, il giudizio della Commissione nella valutazione dei titoli non è soggetto a sindacato di merito.

(Approvato).

Art. 47.

Il Consiglio scolastico provinciale procederà con le norme che saranno stabilite dal regolamento, alla assegnazione dei maestri secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle esigenze della scuola, dei desideri dei comuni e della opzione dei maestri.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Ritengo che sarebbe utile sostituire alla parola « opzione » dei mae-

stri la parola « indicazione ». La parola « opzione » potrebbe far credere che si tratti di un diritto di scelta spettante ai maestri, mentre si vuol dire soltanto che si terrà conto della indicazione fatta dai maestri.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone che alla parola « opzione » si sostituisca la parola « indicazione ». Il signor ministro accetta la sostituzione?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 47 con la sostituzione della parola « indicazione » all'altra « opzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 48.

Ai posti delle tre classi urbane si provvederà dal Consiglio scolastico per metà con la promozione per anzianità congiunta al lodevole servizio, tra i maestri della classe immediatamente inferiore, anche se di diversa categoria, e per metà con la nomina mediante concorso dei maestri delle due classi immediatamente inferiori, i quali abbiano ottenuto la stabilità a norma di legge.

(Approvato).

Art. 49.

Ferma restando la disposizione relativa al trasferimento da uno all'altro comune di diversa provincia di cui all'articolo 9 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, gli insegnanti del ruolo provinciale possono essere trasferiti, da un comune all'altro della stessa provincia o per merito e col loro consenso, o su loro domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o pure per eccezionali motivi di servizio.

In quest'ultimo caso, i motivi che determinarono il trasferimento debbono essere indicati nel relativo provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso per legittimità e merito al Ministero della pubblica istruzione, che può sospendere l'esecuzione e deciderà sentito il parere della Sezione della Giunta di cui all'art. 76 della presente legge.

Pei trasferimenti d'ufficio la deliberazione del Consiglio scolastico dovrà essere presa con voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Per destinare ad una nuova sede il maestro, è necessario il consenso del comune nel quale si vuole trasferirlo.

Il licenziamento per ragioni didattiche in seguito a prova non lodevole o per infermità è deliberato dal Consiglio scolastico.

La deliberazione dovrà ottenere il suffragio dei due terzi dei votanti.

(Approvato).

Art. 50.

Gli insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole elementari non possono di regola essere trasferiti da una scuola all'altra dello stesso comune se non per loro domanda o col loro consenso.

Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione potrà tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato.

Contro le deliberazioni di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, è ammesso il ricorso degli interessati alla Deputazione scolastica, che decide definitivamente.

Nel ricorso si può domandare la sospensione del provvedimento.

(Approvato).

Art. 51.

Salvo i casi di urgente necessità, i trasferimenti di cui agli articoli 49, 50, saranno deliberati e partecipati agli interessati entro i quindici giorni successivi alla chiusura normale dell'anno scolastico.

Il ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 49, e la Deputazione scolastica ai sensi dell'art. 50, dovranno pronunciare la loro decisione entro i quindici giorni successivi alla presentazione del ricorso.

(Approvato).

Art. 52.

Contro i provvedimenti dei Consigli scolastici per le nomine, le conferme, le promozioni, i trasferimenti, il licenziamento e le punizioni disciplinari è ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale deciderà sentito il parere della Sezione della Giunta.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione e dalla interdizione, non è ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

Il termine per ricorrere è di giorni trenta dalla notificazione all'interessato del provvedimento del Consiglio scolastico.

Il ricorso dovrà essere presentato al Regio provveditore agli studi e sarà depositato per quindici giorni nell'ufficio scolastico provinciale a disposizione degli interessati. Un avviso sarà affisso nei tre giorni successivi alla presentazione del ricorso nell'albo pretorio della provincia.

Il deposito e la pubblicazione nell'albo pretorio avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.

Le stesse norme saranno seguite per la notificazione delle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Innanzi tutto vorrei osservare su questo articolo 52 che la elencazione e determinazione tassativa, che in esso si vuol fare, di tutti i possibili provvedimenti del Consiglio provinciale scolastico, riguardanti specificamente lo stato e gli interessi dei maestri soggetti a ricorso, può riuscire inesatta. Anzitutto vi possono essere altri provvedimenti qui non espressi, che meriterebbero la stessa garanzia. Ne cito alcuni, ad esempio: i provvedimenti in materia di aspettative, quelli che possono interessare i maestri in materia di attribuzione di incarichi, di determinazione di assegni, ecc.: provvedimenti che per loro natura non possono non essere soggetti anche a ricorso al Ministero. D'altra parte qui si parla di provvedimenti del Consiglio scolastico per le conferme; ma non pare che effettivamente vi possano più essere provvedimenti di questa specie. Forse la menzione di tali provvedimenti è qui entrata come una reminiscenza del sistema anteriore alla legge del 1903.

Nè ho bisogno di ricordare al Senato che per il sistema precedente i maestri, compiuto il periodo di prova, erano soggetti ad un atto formale di conferma, ma per il sistema inaugurato dalla legge del 1903, non vi è più bisogno di

provvedimenti positivi di conferma, perchè, scaduto il periodo di prova senza che intervenga il licenziamento, i maestri acquistano senz'altro il diritto alla stabilità.

A prescindere da queste osservazioni, io temo che il sistema dei procedimenti disciplinari come emerge da questo articolo, e da quelli che il Senato ha già votato, non risulti delineato con la precisione e chiarezza indispensabili in una materia così delicata, come quella che tocca vivamente i più alti interessi della scuola e insieme del personale insegnante.

E mi spiego. L'art. 6, che il Senato ha già approvato, nel determinare le attribuzioni dei Consigli provinciali scolastici, quando viene ai provvedimenti che interessano lo stato dei maestri dice che: « Il Consiglio provinciale scolastico provvede alle nomine, alle promozioni, ai trasferimenti, ai collocamenti a riposo, al licenziamento degli insegnanti ». Ora, che cosa ha voluto intendere l'art. 6, coordinato agli altri articoli che vengono in seguito, con la espressione « licenziamento »? Questa parola ha un duplice significato nel diritto scolastico vigente. Cioè non ha soltanto significato di un provvedimento disciplinare, ma in primo luogo denota un ordine di determinazioni di carattere affatto distinto, cioè di provvedimenti di servizio, quali sono i licenziamenti dati prima della scadenza del periodo di prova per ragioni didattiche, ed i licenziamenti dei maestri che hanno acquistato la stabilità quando ne sia dimostrata la inettitudine didattica, dipendente da infermità.

Ora, secondo il contesto degli articoli già votati, il Consiglio scolastico non è chiamato ad occuparsi che di questi licenziamenti non aventi carattere disciplinare; perchè se la legge nell'art. 6 avesse voluto attribuire ai Consigli provinciali scolastici anche il deliberare sui licenziamenti aventi carattere disciplinare, come sono quelli che si possono infliggere ai maestri per negligenza abituale, per determinate recidive nelle mancanze che abbiano già importata la sospensione o la censura o per altre ipotesi di inosservanza de' loro doveri configurate dalla vigente legge, avrebbe dovuto aggiungere altre attribuzioni specifiche, cioè quelle di deliberare non solo le altre forme minori di punizioni stabilite dalle norme imperanti e di cui la disposizione già votata non parla (vale a dire appunto la censura e la sospensione), ma anche di pro-

nunciare le pene della deposizione e della interdizione, che costituiscono due figure giuridiche di sanzioni distinte dai licenziamenti disciplinari e molto più gravi per le conseguenze che producono, in rapporto allo stato e a' dritti degli insegnanti. Questo concetto è confermato dall'art. 49, il quale spiega che il Consiglio provinciale scolastico non è chiamato che a deliberare sui licenziamenti per ragioni didattiche, in seguito a prova non lodevole o per infermità. Dunque l'art. 49, già approvato, dà proprio la significazione ne' sensi che ho accennato a quello che si è inteso dire nell'articolo 6 con la parola *licenziamento*. E che sia così è dimostrato dall'articolo 10, il quale, attribuendo la materia disciplinare a un organo distinto dal Consiglio provinciale scolastico, dichiara che la Deputazione scolastica funziona da Consiglio di disciplina per il personale addetto alle scuole elementari dei comuni della provincia. Anzi, per potere eventualmente applicare il beneficio del così detto *calcolo di Minerva*, col fissare un numero pari di giudicanti, atto a portare ne' casi incerti quella parità di voti che si risolve in una decisione favorevole all'incolpato, chiama nel Consiglio di disciplina anche il secondo maestro, che fa parte del Consiglio scolastico, ma che non entra organicamente nella Deputazione per le altre attribuzioni, in modo da portare ne' giudizi ad otto votanti il numero normale dei sette componenti della Deputazione, dando così una maggior guarentigia, coll'intervento di una più larga rappresentanza della classe degli insegnanti nel Consiglio di disciplina.

Se poi una prova ancora si volesse avere sul pensiero che emana dal contesto delle disposizioni che abbiamo già votato, basta leggere l'art. 11; e questo mi pare argomento decisivo. L'art. 11, nell'attribuire al provveditore la facoltà di sospendere l'insegnante in casi di gravità eccezionale, soggiunge che egli deve riferire tali casi al Consiglio di disciplina (leggi: Deputazione scolastica), per i provvedimenti definitivi.

Dunque, secondo le disposizioni che abbiamo approvato finora, il Consiglio di disciplina dei maestri elementari non è che la Deputazione scolastica, la quale in questi giudizi pronuncia decisioni di carattere definitivo, come determinazioni di primo grado, salvo ricorso al Mi-

nistero. Ma se finora questo è il concetto che risulta dagli articoli già votati, nell'articolo che in questo momento si discute spunta un diverso concetto, quello cioè che i provvedimenti definitivi in materia disciplinare sono invece attribuiti ai Consigli scolastici; ma questo concetto si presenta qui soltanto come un presupposto che non trova corrispondenza nelle precedenti ed esplicite affermazioni della legge.

Ora, se questo si vuol fare, se realmente si vuole introdurre questo nuovo sistema di un nuovo esame in materia disciplinare, cioè prima di un formale giudizio della Deputazione scolastica funzionante come Consiglio di disciplina e poi di una necessaria revisione da parte del Consiglio provinciale scolastico, lo si dica chiaramente con determinazione organica di competenze, e non in via incidentale, nel regolare la facoltà del ricorso al Ministero.

Ad ogni modo, se questo si volesse fare, io in verità mi permetterei di dubitare dell'opportunità del sistema; perchè è ovvio fare osservare al Senato che la Deputazione scolastica, la quale in questi giudizi disciplinari è chiamata a pronunciare con l'intervento di otto votanti, già costituisce la maggioranza del Consiglio scolastico, e però non si capisce un sistema, per il quale il giudizio reso già da un Collegio di otto giudici, debba da costoro essere rimesso in discussione in un secondo stadio, con l'intervento del numero minore di altri sette giudicanti, quanti sarebbero i rimanenti membri del Consiglio scolastico chiamato a rifare da capo il giudizio.

Si può inoltre osservare che con la disposizione seguente tutte le norme, che vigono attualmente per i giudizi innanzi al Consiglio provinciale scolastico, sono estese ai giudizi resi dalla Deputazione scolastica. Quindi è chiaro che innanzi alla Deputazione scolastica i maestri avrebbero il diritto di esporre anche oralmente le loro difese, e allora, col sistema che si propone, si dovrà o chiudere la bocca ai maestri dinanzi al Consiglio scolastico, e questa sarebbe una menomazione di guarentigie, oppure dovranno essere chiamati i maestri ancora una volta a difendersi, dopo le difese già presentate alla Deputazione, e questo sarebbe un *bis in idem*, che complicherebbe e trascinerebbe in lungo i procedimenti disciplinari senza necessità.

Aggiungo poi che non s'intende se quando le Deputazioni scolastiche, funzionando da Consiglio di disciplina, assolvessero i maestri, questi dovessero essere tratti ancora una volta dinanzi al Consiglio provinciale scolastico, come dovrebbe avvenire se i giudizi della Deputazione non potessero aver valore, senza l'approvazione da parte del Consiglio. Ma questo in verità mi parrebbe un sistema ibrido, di cui sarebbe difficile comprendere il pratico funzionamento.

Faccio poi osservare che la Deputazione scolastica, per la sua composizione organica, offre le maggiori guarentigie di attitudine e di competenza, per un sereno ed obbiettivo giudizio, essendo in essa equamente contemperata la rappresentanza di tutti i legittimi interessi, in modo da non far sentire il bisogno di una sistematica revisione de' loro pronunciati da parte dell'intero Consiglio.

Infine mi permetto di fare un'altra osservazione. Ieri l'on. Mazziotti ha voluto ricordare un rilievo della Commissione d'inchiesta sulla Minerva; mi si consenta oggi di ricordarne un altro, senza venir meno alla riservatezza imposta a chi ebbe l'onore di essere relatore di quella Commissione, per la parte riguardante il riordinamento dei servizi, trattandosi di una relazione resa di pubblica ragione.

Se non bisogna chiudere gli occhi alla verità, giova ricordare che dalle indagini eseguite sul funzionamento delle Amministrazioni provinciali scolastiche, è bensì risultato che molti provveditori si dimostrarono giustamente soddisfatti dell'opera spiegata dai Consigli provinciali scolastici, nel curare l'incremento dell'istruzione e nella tutela degli interessi della scuola; ma altri, pur non lesinando la lode per l'azione de' Consigli in tutte le questioni in cui non entrano interessi di persone, non sempre hanno attestato la serenità di quei collegi nelle questioni personali e specialmente si sono lamentati della sistematica indulgenza e della costante longanimità dei Consigli in materia di procedimenti disciplinari, tanto che qualcuno, forse per malinteso senso di dignità, ha dichiarato che si astiene il più che può dall'iniziare i procedimenti disciplinari per non trovarsi nella condizione di vedersi respinte le proposte dell'ufficio e qualcuno ha dichiarato che si ingegna, come può, a cercare altri

rimedii, in caso di mancanze da parte dei maestri, anzichè promuovere procedimenti disciplinari, per evitare i giudizi indulgenti dei Consigli provinciali, sia strappando dimissioni, sia procurando trasferimenti, sia ricorrendo ad altri espedienti.

I buoni maestri non potrebbero che applaudire a queste disposizioni, per effetto delle quali il senso della disciplina, anzichè scosso, possa essere sempre più rinvigorito. Ed io spero che il Senato vorrà ritenere che il primitivo concetto, emanante dalle disposizioni già votate, e secondo il quale sarebbe deferito alla sola Deputazione scolastica il decidere nei procedimenti disciplinari, offra sufficienti guarentigie, e non occorra perciò di aggiungere una ripetizione di giudizi col successivo intervento degli altri componenti del Consiglio, che per il loro prevalente carattere di elementi amministrativi, anzichè tecnici, in queste questioni potrebbero non portare quelle attitudini e quella competenza, che potrà invece portarvi la Deputazione, composta, come sarà nella sua maggioranza, di elementi particolarmente esperti della vita scolastica.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Io credo di poter dare qualche spiegazione al senatore Perla relativamente alle acutissime osservazioni che egli ha fatto su questo articolo.

Come egli vede, non si tratta di articolo formulato dall'Ufficio centrale, ma di articolo del progetto venuto dalla Camera dei deputati e mantenuto quasi senza alterazione dall'Ufficio centrale.

Le osservazioni del senatore Perla sono di varia natura. Anzitutto egli proponeva di togliere la parola « conferme » nella enumerazione dei provvedimenti, di cui si parla nel primo comma, perchè egli crede che non ci sia più la conferma nel sistema attuale.

Egli non ha torto, (e raramente gli avviene di aver torto), ma non ha neppure interamente ragione. (*ilarità*).

È vero che oggi non vi è più la necessità, della esplicita conferma, affinchè il maestro ottenga la stabilità; ma è pur sempre vero che vi è una tacita conferma, il che significa che la conferma può venire a mancare. Bisogna che il Consiglio provinciale scolastico compia

un atto, faccia una deliberazione per non confermare, ma questa deliberazione la potrà sempre fare, e sarà deliberazione in materia di conferma. Ora questo articolo dà diritto di ricorso al maestro contro le deliberazioni in materia di conferma, le quali saranno evidentemente le deliberazioni ad esso contrarie; ma saranno sempre deliberazioni in materia di conferma; e se si togliesse questa parola dall'articolo, vi sarebbe una vera lacuna nella legge.

Le altre osservazioni del senatore Perla dipendono tutte da un concetto generale, che egli si è formato, circa l'azione dei Consigli provinciali scolastici della nuova legge, in materia disciplinare.

Egli vi ha letto, o almeno vi ha ricordato, molti degli articoli del presente disegno di legge, i quali combinati insieme danno il quadro delle disposizioni relative alla materia disciplinare; ma non vi ha detto due cose, le quali, a parer mio, sono essenziali.

Anzitutto questa legge non tocca, nè ha voluto toccare, lo stato giuridico degli insegnanti. Lo stato giuridico rimane quale è per le leggi vigenti, intatto. Dunque la serie delle pene disciplinari è quella che è stabilita da altre leggi: e, quando noi qui parliamo di una pena o di un'altra, non ne parliamo già per istituirla o modificarla, ma semplicemente per richiamarla, secondo che è disposto dalle leggi precedenti.

In quanto al modo d'applicare queste pene, il sistema del presente disegno di legge, quale è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, e quale noi non abbiamo voluto toccare per delicatissime ragioni, è questo: le pene sono inflitte dal Consiglio provinciale scolastico, e per conseguenza tutti i provvedimenti disciplinari saranno sempre contenuti in deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico; con questa garanzia però, che il Consiglio provinciale scolastico non può infliggere al maestro una pena, se non previo il giudizio del Consiglio di disciplina, ossia della Deputazione costituita in Consiglio di disciplina, integrata con l'intervento di un altro maestro elementare.

Il Consiglio di disciplina pertanto giudica e pronuncia una decisione, la quale è obbligatoria per il Consiglio provinciale scolastico in questo senso, che questo non può punire, se la punizione non è stata riconosciuta giusta dal Con-

siglio di disciplina; ma il Consiglio provinciale scolastico potrebbe forse, in qualche caso, eventualmente, attenuare la pena o anche non de-liberarla.

Il Consiglio di disciplina si trova insomma nella condizione, in cui è il Consiglio superiore della pubblica istruzione, relativamente ai professori universitari, di fronte al ministro. Il ministro non può punire un professore universitario, se non sia stata pronunciata una sentenza contraria al professore dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in sede disciplinare, composto anche esso in modo speciale; ma il ministro non è tenuto sempre ad infliggere al professore universitario quella punizione, che sia stata ammessa dal Consiglio superiore; non può infliggerne una maggiore, ma può anche astenersi da ogni punizione o può infliggerne una minore. Nello stesso modo il Consiglio provinciale scolastico deve tenere conto del giudizio del Consiglio di disciplina. Questo è il sistema che risulta dall' articolo 47; ed io ritengo che il collega Perla avrebbe modificato le sue osservazioni, se avesse posto mente a questo articolo.

Spero che queste dichiarazioni varranno a togliere di mezzo quei gravissimi dubbi, che dovevano essere sorti nell'animo dei senatori, udendo le critiche finissime del senatore Perla.

È buono o no il sistema proposto dal disegno di legge? A me non pare proprio che sia questo il momento di discuterlo a fondo; a meno che il Senato dimostri nella discussione di voler recare profonde modificazioni al progetto della Camera in questa parte. Ma è la parte che si attiene, almeno per il lato procedurale, allo stato giuridico degli insegnanti; è quella parte del progetto, in cui l' Ufficio centrale del Senato ha creduto di non dover introdurre modificazioni.

In quanto alla composizione del Consiglio scolastico provinciale, le osservazioni fatte dal collega Perla, potranno avere qualche valore, anzi certo hanno valore, per il Consiglio provinciale ora esistente; ma questo si abolisce colla presente legge, la quale sostituisce un collegio di natura tutta diversa. Aspettiamo di vedere come funzionerà.

Del resto, se dovessi dire qualche cosa che esce dai termini della discussione, aggiungerei solo questo, che il senatore Perla ha portato

innanzi al Senato le censure, che si son fatte, dai Consigli provinciali scolastici in materia disciplinare, e che sono certo in parte giuste.

Se però le sue osservazioni fossero fondate soltanto sulle dichiarazioni dei provveditori degli studi, non avrebbero solidissima base, poichè io, che ho dovuto per due anni rivedere gli atti di questi in materia di disciplina, potrei dire di alcuni provveditori quello che essi dicono dei Consigli provinciali scolastici.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l' art. 52, nel testo che ho letto.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 53.

Le punizioni disciplinari sono inflitte previo giudizio istituito innanzi alla Deputazione scolastica nei modi e con le formalità stabilite dalle disposizioni vigenti nei giudizi disciplinari avanti il Consiglio scolastico provinciale. (Approvato).

Il seguito della discussione, stante l' ora tarda, è rinviato a domani.

Leggo l' ordine del giorno per domani:

Alle ore 14.30. Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare (N. 387);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione stipulata il 24 novembre 1910 fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo Sociale » delle provincie lombardo-venete (N. 514);

Costruzione dell' edificio a sede della Regia stazione enologica sperimentale di Asti (N. 513);

Per una variazione da apportarsi alla legge n. 111 del 24 marzo 1907, che approva fra l' altro l' impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari (N. 515);

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali (N. 509);

Modificazioni al ruolo del personale degli Economi generali dei benefici vacanti (N. 419);

Modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale dell'Amministrazione del Lotto addetto ai servizi di verificaione, di magazzini e d'ordine. (N. 420).

Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative (N. 462);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 486);

Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale (N. 490);

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna) (N. 479);

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-*bis*);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.35).

Licenziato per la stampa il 18 aprile 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

